

	Argomento	Domanda	Risposta
1	Oli a DOP/IGP Registro provvisorio Registro telematico	Con l'entrata in applicazione del Reg. (UE) 299/2013 a far data 1 gennaio 2014, si chiede un chiarimento circa la corretta tenuta del Registro telematico relativamente agli oli DOP. Siamo obbligatoriamente tenuti alla registrazione delle movimentazioni di cui sopra nel Registro Sian trattandosi di oli che acquistiamo e rivendiamo come prodotto confezionato alla Grande Distribuzione e non a consumatore finale?	Gli oli assoggettati la sistema di controllo DOP/IGP sono oggetto di registrazione. Si precisa che gli operatori già obbligati alla tenuta del registro telematico di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009 possono scegliere se effettuare le registrazioni di tali oli direttamente nel predetto registro oppure provvedere alla compilazione dei "registri provvisori" che saranno disponibili a far data dal 14 febbraio 2013. Qualora si scelga di utilizzare il registro telematico di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009, si ricorda che tali registrazioni dovranno essere eseguite in modo corretto ed aggiornato secondo la tempistica indicata al paragrafo 1.1.1.2 del "Manuale Utente". Per ulteriori informazioni si rimanda alla circolare AGEA N.ACIU.2013.1110 del 24 dicembre 2013, reperibile nel "Portale dell'Olio d'Oliva" nell'area "Documentazione".
2	Oli a DOP/IGP: Registro provvisorio Codici operazione nel registro telematico	In virtù della circolare AGEA prot. ACIU.2013.1110 del 24 dicembre 2013, devo inserire nel registro Sian per la prima volta anche gli oli Dop già prodotti nei mesi precedenti, vorrei sapere quali codici devo utilizzare per caricare l'olio sfuso Dop aziendale in giacenza, l'olio sfuso Dop di terzi in giacenza, i lotti di olio confezionato Dop aziendali in giacenza, e i lotti di olio confezionato Dop di terzi in giacenza.	Si precisa che gli operatori già obbligati alla tenuta del registro telematico di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009 possono scegliere se effettuare le registrazioni di tali oli direttamente nel predetto registro telematico oppure provvedere alla compilazione dei "registri provvisori" che saranno disponibili a far data dal 14 febbraio 2013 nel "Portale dell'Olio d'Oliva". Qualora si scelga di utilizzare il registro telematico di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009, si ricorda che tali registrazioni dovranno essere eseguite in modo corretto ed aggiornato secondo la tempistica indicata al paragrafo 1.1.1.2 del "Manuale Utente". Per ulteriori informazioni si rimanda alla circolare AGEA N.ACIU.2013.1110 del 24 dicembre 2013, reperibile nel "Portale dell'Olio d'Oliva" nell'area "Documentazione". Ciò premesso, si fa presente quanto segue: - per il carico di olio DOP/IGP confezionato "di proprietà": - cliccare nel "Portale dell'Olio d'Oliva" la voce "Registro di carico/scarico" per poter selezionare lo stabilimento; - nel menù di sinistra, cliccare la voce "Gestione lotti olio confezionato" e selezionare in basso alla maschera "Inserisci nuovo lotto"; - compilare la maschera tenendo presente che la qualifica DOP/IGP è riportata nel campo "Origine olive/olio per macroarea" e che nel campo "Data di passaggio al registro telematico" va inserita la data in cui si effettua per la prima volta il carico della giacenza di olio DOP/IGP confezionato; - <i>quindi, se di devono inserire ulteriori lotti, si potrà cliccare sulla voce "Aggiungi riga"; a fine operazione cliccare su "Inserisci".</i> - per il carico di olio DOP/IGP confezionato "di terzi": - ricorrere al codice operazione "Z-operazione generica" compilando i seguenti campi: a. data operazione; b. fornitore/destinatario, con i riferimenti del proprietario della merce;

			<p>c. categoria olio; d. origine olive/olio per macroarea, selezionando l'origine "12-DOP/IGP"; e. flag "Lavoro conto terzi"; f. num. lotto appartenenza olio; g. quantità carico olio confezionato (lt); h. note, riportando la frase "Reg. n. 299/2013-carico di olio confezionato DOP/IGP di terzi in giacenza".</p> <p>- per il carico di olio DOP/IGP sfuso "di proprietà": - cliccare nel "Portale dell'Olio d'Oliva" la voce "Registro di carico/scarico" per poter selezionare lo stabilimento; - quindi, se il recipiente di stoccaggio non è censito, è necessario provvedere all'aggiornamento dei recipienti, nelle modalità consuete, mediante la funzione "Gestione anagrafica dei recipienti di stoccaggio" cliccando su "Inserisci nuovo recipiente", inserendo sia la relativa giacenza che la frase nel campo note "Reg. n. 299/2013-carico di olio sfuso DOP/IGP in giacenza"; - se il recipiente di stoccaggio è già censito ma nel registro telematico risulta con giacenza "0", in quanto contenente olio a DOP/IGP, occorre ricorrere al codice operazione "Z" per effettuare il carico di prodotto compilando i seguenti campi: a. data operazione; b. categoria olio; c. origine olive/olio per macroarea, selezionando l'origine "12-DOP/IGP"; d. quantità carico olio sfuso (kg); e. note, riportando la frase "Reg. n. 299/2013-carico di olio sfuso DOP/IGP in giacenza".</p> <p>- per il carico di olio DOP/IGP sfuso "di terzi": - se il recipiente di stoccaggio non è censito, è necessario provvedere all'aggiornamento dei recipienti, nelle modalità consuete, mediante la funzione "Gestione anagrafica dei recipienti di stoccaggio" inserendo la giacenza "0"; - occorre ricorrere a tanti codici operazione "Z" per quanti sono i proprietari di olio contenuto nel silos, per effettuare il carico di prodotto. I campi da compilare sono i seguenti: a. data operazione; b. fornitore/destinatario, con i riferimenti del proprietario della merce; c. categoria olio; d. origine olive/olio per macroarea, selezionando l'origine "12-DOP/IGP"; e. quantità carico olio sfuso (kg), indicando il quantitativo di proprietà del proprietario della merce selezionato; f. note, riportando la frase "Reg. n. 299/2013-carico di olio sfuso DOP/IGP di terzi in</p>
--	--	--	---

			giacenza".
3	Olio proveniente dall'estero Registro telematico	Abbiamo esigenza di far entrare olio di nostra proprietà da un deposito allo stato estero presso il porto di Genova, questa merce una volta caricata fa dogana e viene portata ai nostri stabilimenti, nel registro telematico con che codice operazione dobbiamo inserire questa operazione?	Il deposito di una ditta italiana sito all'estero deve essere censito come un "fornitore" o "cliente", comunitario o extra comunitario, a seconda se l'olio proviene da o va verso il deposito estero. Pertanto, occorre inserire tale deposito in "Gestione anagrafica dei fornitori, clienti, committenti, olivicoltori e terzisti". Nel campo "Ditta" selezionare "Comunità UE" o "Estero extra UE" a seconda del caso. Nel campo "Denominazione" si inserisce il riferimento al deposito estero (ad es. "Deposito di Nizza") mentre gli altri campi si compileranno nelle modalità consuete. In merito alle movimentazioni da e verso tale stabilimento, si dovranno utilizzare rispettivamente i codici operazione "C1" o "C2" e "S2" o "S3".
4	Oli a DOP/IGP: Registro provvisorio Codici operazione registro telematico	Per quanto riguarda gli oli assoggettati al sistema di controllo I.G.P., la mia Azienda ha deciso di procedere con la registrazione di tali movimenti nell'attuale registro telematico. Il problema è che non esiste possibilità di inserimento delle giacenze iniziali di Olio Sfuso I.G.P. nei relativi serbatoi. Potrei inserire queste giacenze tramite una operazione generica "Z" dove nel campo note possiamo eventualmente andare a riportare una dicitura tipo "Giacenza iniziale al 01/01/2014"?	<p>Si precisa che gli operatori già obbligati alla tenuta del registro telematico di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009 possono scegliere se effettuare le registrazioni di tali oli direttamente nel predetto registro telematico oppure provvedere alla compilazione dei "registri provvisori" che saranno disponibili dal 14 febbraio 2013 nel "Portale dell'Olio d'Oliva". Qualora si scelga di utilizzare il registro telematico cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009, si ricorda che tali registrazioni dovranno essere eseguite in modo corretto ed aggiornato secondo la tempistica indicata al paragrafo 1.1.1.2 del "Manuale Utente". Per ulteriori informazioni si rimanda alla circolare AGEA N.ACIU.2013.1110 del 24 dicembre 2013, reperibile nel "Portale dell'Olio d'Oliva" nell'area "Documentazione".</p> <p>Ciò premesso, si fa presente quanto segue:</p> <p>- per il carico di olio DOP/IGP sfuso "di proprietà":</p> <ul style="list-style-type: none"> - cliccare nel "Portale dell'Olio d'Oliva" la voce "Registro di carico/scarico" per poter selezionare lo stabilimento; - quindi, se il recipiente di stoccaggio non è censito, è necessario provvedere all'aggiornamento dei recipienti, nelle modalità consuete, mediante la funzione "Gestione anagrafica dei recipienti di stoccaggio" cliccando su "Inserisci nuovo recipiente", inserendo sia la relativa giacenza che la frase nel campo note "Reg. n. 299/2013-carico di olio sfuso DOP/IGP in giacenza"; - se il recipiente di stoccaggio è già censito ma nel registro telematico risulta con giacenza "0", in quanto contenente olio a DOP/IGP, occorre ricorrere al codice operazione "Z" per effettuare il carico di prodotto compilando i seguenti campi: <ul style="list-style-type: none"> a. data operazione; b. categoria olio; c. origine olive/olio per macroarea, selezionando l'origine "12-DOP/IGP"; d. quantità carico olio sfuso (kg); e. note, riportando la frase "Reg. n. 299/2013-carico di olio sfuso DOP/IGP in

			<p>giacenza".</p> <p>- per il carico di olio DOP/IGP sfuso "di terzi":</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il recipiente di stoccaggio non è censito, è necessario provvedere all'aggiornamento dei recipienti, nelle modalità consuete, mediante la funziona "Gestione anagrafica dei recipienti di stoccaggio" inserendo la giacenza "0"; - occorre ricorrere a tanti codici operazione "Z" per quanti sono i proprietari di olio contenuto nel silos, per effettuare il carico di prodotto. I campi da compilare sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> a. data operazione; b. fornitore/destinatario, con i riferimenti del proprietario della merce; c. categoria olio; d. origine olive/olio per macroarea, selezionando l'origine "12-DOP/IGP"; e. quantità carico olio sfuso (kg), indicando il quantitativo di proprietà del proprietario della merce selezionato; f. note, riportando la frase "Reg. n. 299/2013-carico di olio sfuso DOP/IGP di terzi in giacenza".
5	Operatore senza magazzino di stoccaggio: esenzione dal registro provvisorio	Un Consorzio di coltivatori, senza magazzino di stoccaggio, acquista olio dai propri associati e dopo l'acquisto, senza aver movimentato l'olio dallo stoccaggio del produttore, vende lo stesso ad un confezionatore, con propria fattura, facendo partire l'olio dal predetto stoccaggio. E' obbligato il Consorzio alla tenuta del registro di carico e scarico?	Nella fattispecie, il Consorzio non è tenuto ad attivare il registro di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009 e all'art. 7 bis del Reg. (CEE) n. 2568/91.
6	registro telematico registro provvisorio Giacenze Olio a DOP	<p>Detengo Olio extra vergine di oliva Italiano già certificato campagna olearia 2012 (presumo di poterlo effettuare facendo: inserimento recipiente di stoccaggio/anagrafica recipiente di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in giacenza iniziale recipiente: i kg attualmente in giacenza; - Categoria olio: Olio Extra vergine di oliva; - Origine Olive/olio per macroarea: 12-DOP/IGP 	<p>Si precisa che gli operatori già obbligati alla tenuta del registro telematico di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009 possono scegliere se effettuare le registrazioni di tali oli direttamente nel predetto registro oppure provvedere alla compilazione dei "registri provvisori" che saranno disponibili a far data dal 14 febbraio 2013 nel "Portale dell'Olio d'Oliva". Qualora si scelga di utilizzare il registro telematico di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009, si ricorda che tali registrazioni dovranno essere eseguite in modo corretto ed aggiornato secondo la tempistica indicata al paragrafo 1.1.1.2 del "Manuale Utente". Per ulteriori informazioni si rimanda alla circolare AGEA N.ACIU.2013.1110 del 24 dicembre 2013, reperibile nel "Portale dell'Olio d'Oliva" nell'area "Documentazione".</p> <p>Ciò premesso, si fa presente quanto segue:</p> <p>- per il carico di olio DOP/IGP sfuso "di proprietà":</p> <ul style="list-style-type: none"> - cliccare nel "Portale dell'Olio d'Oliva" la voce "Registro di carico/scarico" per poter selezionare lo stabilimento; - quindi, se il recipiente di stoccaggio non è censito, è necessario provvedere all'aggiornamento dei recipienti, nelle modalità consuete, mediante la funzione "Gestione anagrafica dei recipienti di stoccaggio" cliccando su "Inserisci nuovo recipiente", inserendo sia la relativa giacenza che la frase nel campo note "Reg. n.

			<p>299/2013-carico di olio sfuso DOP/IGP in giacenza";</p> <ul style="list-style-type: none">- se il recipiente di stoccaggio è già censito ma nel registro telematico risulta con giacenza "0", in quanto contenente olio a DOP/IGP, occorre ricorrere al codice operazione "Z" per effettuare il carico di prodotto compilando i seguenti campi:<ul style="list-style-type: none">a. data operazione;b. categoria olio;c. origine olive/olio per macroarea, selezionando l'origine "12-DOP/IGP";d. quantità carico olio sfuso (kg);e. note, riportando la frase "Reg. n. 299/2013-carico di olio sfuso DOP/IGP in giacenza". <p>- per il carico di olio DOP/IGP sfuso "di terzi":</p> <ul style="list-style-type: none">- se il recipiente di stoccaggio non è censito, è necessario provvedere all'aggiornamento dei recipienti, nelle modalità consuete, mediante la funziona "Gestione anagrafica dei recipienti di stoccaggio" inserendo la giacenza "0";- occorre ricorrere a tanti codici operazione "Z" per quanti sono i proprietari di olio contenuto nel silos, per effettuare il carico di prodotto. I campi da compilare sono i seguenti:<ul style="list-style-type: none">a. data operazione;b. fornitore/destinatario, con i riferimenti del proprietario della merce;c. categoria olio;d. origine olive/olio per macroarea, selezionando l'origine "12-DOP/IGP";e. quantità carico olio sfuso (kg), indicando il quantitativo di proprietà del proprietario della merce selezionato;f. note, riportando la frase "Reg. n. 299/2013-carico di olio sfuso DOP/IGP di terzi in giacenza".
--	--	--	--

7	Registro telematico: olio atto a divenire DOP (non ancora certificato)	<p>Come tracciare nel sistema Olio Extra Vergine di oliva Italiano atto a divenire DOP (in attesa di certificazione per la campagna olearia 2013):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Categoria olio: ?... - Origine olive/olio per macroarea: ?... 	<p>Ai fini della tenuta del registro telematico, l'olio "atto" a divenire DOP, cioè che non ha ancora concluso l'iter di certificazione, dovrà essere considerato alla stessa stregua di un olio a DOP certificato. Pertanto, la categoria dell'olio sarà "olio extra vergine di oliva" (ovviamente se il prodotto appartiene a questa categoria) con origine "12-DOP/IGP".</p> <p>Nel caso in cui non ottenesse la certificazione, per cambiare l'origine del contenuto dell'intero silos al momento non è possibile ricorre al codice operazione "N-cambio designazione di origine nello stesso recipiente di stoccaggio". Pertanto, provvisoriamente e fino all'adeguamento del software in tal senso, per il cambio di origine in questione si dovrà operare nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1° operazione; utilizzo del codice generico Z per il declassamento (scarico contabile dell'olio a DOP/IGP) dell'intero contenuto del silos riportando obbligatoriamente nel campo note una frase del tipo "scarico per cambio di origine nello stesso recipiente di stoccaggio da DOP/IGP ad italiano"; - 2° operazione; utilizzo del codice C6 per la ripresa in carico dell'olio con l'origine italiana scaricato con la precedente operazione.
8	Registro telematico: olio atto a divenire DOP (non ancora certificato) biologico estratto a freddo	<p>Come classificare nel silos quindi nel sistema?</p> <p>Olio Extra Vergine di Oliva Biologico atto a divenire DOP "Estratto a freddo":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Categoria olio: ?... - Origine olive/olio per macroarea: ?... 	<p>Oltre a quanto indicato in risposta al quesito precedente, si precisa che nel registro telematico è il prodotto contenuto nel silos a qualificare lo stesso. Nelle movimentazioni di cui al presente quesito occorre spuntare i flag "bio/in conversione" e "Estratto a freddo".</p>
9	Esenzione dall'obbligo del registro: detenzione esclusivamente di Olio confezionato	<p>Nel caso in cui un'azienda agricola X produttrice di olio extra vergine di oliva atto a divenire DOP in attesa di certificazione, detenuto in conto deposito presso un'azienda confezionatrice già in possesso della registrazione al registro telematico.</p> <p>L'olio dell'azienda agricola successivamente sarà solamente venduto alla stessa azienda confezionatrice di cui detiene l'olio in conto deposito.</p> <p>L'azienda agricola X nel caso suddetto è obbligata alla tenuta del registro telematico?</p>	<p>Se l'azienda "Agricola x" non detiene olio allo stato sfuso a fini commerciali o professionali, non è tenuta alla compilazione dei "registri provvisori" né, quando disponibili, dei "registri definitivi".</p>

10	Olio di sansa di oliva Registro provvisorio	Riguardo all'olio di sansa di oliva attualmente in giacenza presso la nostra azienda come devo inserirlo nel registro provvisorio?.	Nel "registro provvisorio", le voci richieste da compilare per ciascuna categoria di olio sono "Giacenza iniziale", "Carico", "Scarico" e "Giacenza finale". Tale registro, in via del tutto transitoria, sarà compilato on line mediante annotazioni riepilogative mensili e le registrazioni dei dati relativi dovranno essere effettuate entro il 10 del mese successivo a quello a cui le stesse si riferiscono, secondo le modalità che saranno definite da AGEA e che verranno tempestivamente pubblicate sul sito del Ministero (www.politicheagricole.it/), di AGEA (www.agea.gov.it) e sulla parte pubblica del "Portale dell'Olio d'oliva" nell'ambito dei servizi SIAN (www.sian.it). Si evidenzia che, in via del tutto eccezionale, le registrazioni relative al mese di gennaio 2014 potranno essere effettuate entro il 10 marzo 2014.
11	Esenzione Registro telematico Fascicolo aziendale Detenzione presso l'olivicoltore di olio solo per autoconsumo	Ho alcuni dubbi riguardo all'introduzione della normativa riguardante il registro telematico degli oli: 1. Un produttore che produce ad esempio 1.000 kg di olio, ne ritira 200 Kg per autoconsumo, mentre cede al frantoio, direttamente da molitura, la parte restante. Presumo che, considerando che l'operazione di molitura olive, produzione, ritiro e cessione dell'olio allo stesso frantoio è già censita da quest'ultimo, quindi trasmessa al Sian, il produttore non debba fare null'altro. E' così ?	Si premette che a seguito dell'introduzione dell'obbligo di tenuta del registro degli oli da parte del Reg. (UE) n. 299/2013 dal 1° gennaio 2014 non sono più applicabili le specifiche disposizioni previste dall'art. 7, comma 3, del DM 10 novembre 2009 per la tenuta del registro telematico. <u>Ne consegue che l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico riguarda anche gli olivicoltori che detengono olio sfuso a fini commerciali, anche se proveniente esclusivamente dalle proprie olive.</u> Attualmente è in corso di pubblicazione il decreto ministeriale recante disposizioni attuative delle specifiche prescrizioni regolamentari di neointroduzione. Pertanto, in attesa dell'emanazione di detto decreto e dell'attivazione delle funzionalità telematiche definitive, l'AGEA ha istituito un "registro provvisorio" da tenersi esclusivamente con modalità telematiche nell'ambito del portale SIAN. Tale registro deve essere tenuto per ogni stabilimento e deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati. Il "registro provvisorio" sarà disponibile dal 14 febbraio 2014; tale registro in via del tutto transitoria sarà compilato, on line, mediante annotazioni riepilogative mensili e le registrazioni dei dati relativi dovranno essere effettuate entro il 10 del mese successivo a quello a cui le stesse si riferiscono, secondo le modalità che saranno definite da AGEA e che verranno tempestivamente pubblicate sul sito del Ministero (www.politicheagricole.it/), di AGEA (www.agea.gov.it) e sulla parte pubblica del "Portale dell'Olio d'oliva" nell'ambito dei servizi SIAN (www.sian.it). Si evidenzia che, in via del tutto eccezionale, le registrazioni relative al mese di gennaio 2014 potranno essere effettuate entro il 10 marzo 2014. Ciò premesso, si risponde ai singoli quesiti: Quesito n. 1 <u>Un produttore di olive che detiene esclusivamente olio per autoconsumo, come nella fattispecie di cui al quesito, è esentato dalla tenuta del registro.</u> Si evidenzia che il decreto in corso di pubblicazione dispone che gli olivicoltori devono costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale. Tale obbligo deve essere assolto prima della commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive. Non sono tenuti all'obbligo di costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che possiedono oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo e la cui produzione non supera 200 kg di olio per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo). Pertanto, l'olivicoltore di cui al quesito deve adempiere al predetto obbligo.

12	Obbligo del Registro Detenzione temporanea di olio sfuso presso l'olivicoltore	2. Consideriamo invece un produttore che produce 1.000 kg di olio di categoria vergine e lo ritira per intero perché presume di venderlo personalmente. Non avendolo venduto però lo riporta per venderlo allo stesso frantoio. Giacché trattasi di olio già classificato, giacché la cessione al frantoio è già censita da quest'ultimo, quindi trasmessa regolarmente al Sian, il produttore è tenuto comunque a registrare nel Sian l'operazione di cessione al frantoio?	Nel presupposto che l'olio ritirato dal produttore è allo stato sfuso, lo stesso è obbligato alla tenuta del registro in quanto detiene olio sfuso a fini commerciali, non destinato all'autoconsumo.
13	Richiesta PIN	3. La registrazione e quindi la richiesta di un PIN ed una password per i nuovi soggetti che hanno l'obbligo di istituire, per ora, un registro provvisorio, è già possibile dal portale del Sian oppure no ?	<p>Il "registro provvisorio", come detto in premessa, sarà disponibile dal 14 febbraio 2014. Per quanto concerne il "PIN", qualora non già in possesso, il servizio di iscrizione al Portale dell'olio d'oliva sarà disponibile agli operatori a far data dal 31 gennaio 2014. La procedura da seguire sarà la seguente:</p> <p>a) collegarsi al portale dell'olio d'oliva disponibile nel SIAN, digitando nella barra degli indirizzi del proprio browser l'indirizzo web https://www.sian.it/SSLicqrfgestregistro/start.do;</p> <p>b) cliccare il link "RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SIAN";</p> <p>c) compilare la scheda con le informazioni richieste che sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CUA (codice fiscale) in caso di persona fisica - CUA (codice fiscale della Società) in caso di persona giuridica e codice fiscale del legale rappresentante della Società stessa - Recapito telefonico - Casella di posta elettronica alla quale sarà spedito il codice personale (PIN) per l'accesso ai servizi telematici <p>d) allegare copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.</p> <p>L'AGEA provvederà alla verifica della richiesta di iscrizione e alla successiva trasmissione del codice personale (PIN) per posta elettronica all'indirizzo indicato in fase di iscrizione. Per ulteriori informazioni sull'argomento, si rimanda alla Circ. AGEA N.ACIU.2013.1110 del 24/12/2013.</p>

14	Tenuta del registro Produzione olio lampante da fondami	<p>Si chiedono chiarimenti in riferimento alla circolare n. 7524 del 20/12/13, in quanto la nostra azienda essendo già registrata al SIAN per quanto riguarda il ramo aziendale del commercio degli oli di oliva, svolge anche l'attività di recupero di olio lampante (es. da fondami di oli di oliva, da terre e farine fossili oleose, da morchie, etc.), regolarmente autorizzata dalla provincia XXXXX, al n. XX e quindi produttori di olio di oliva lampante.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Siamo tenuti a comunicare al SIAN il lampante che produciamo? 2) Se si in che modo visto che non ci sono voci specifiche sia in "carico olive/produzione olio" sia in "movimentazione olio"? 	<p>1) L'"olio di oliva lampante" è una categoria di olio soggetta all'annotazione nei registri di cui all'art. 7 bis del Reg. (CEE) n. 2568/91.</p> <p>2) Gli operatori già obbligati alla tenuta del registro telematico di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009 possono scegliere se effettuare le registrazioni dell'olio di oliva lampante direttamente nel predetto registro telematico oppure provvedere alla compilazione dei "registri provvisori", che saranno disponibili a partire dal 14 febbraio 2014 nel "Portale dell'Olio d'Oliva" (per ulteriori informazioni si rimanda alle circolari AGEA N.ACIU.2013.1110 del 24 dicembre 2013 e N.ACIU.2014.84 del 20 gennaio 2014, reperibili nel "Portale dell'Olio d'Oliva" nell'area "Documentazione").</p> <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se si opta per la tenuta dei "registri provvisori", i dati da riportare sono esclusivamente quelli riepilogativi mensili relativi alla "giacenza iniziale", "carico", "scarico" e "giacenza finale" delle varie categorie di olio; non sono richiesti i dati relativi alle singole movimentazioni; - se si sceglie di utilizzare il registro telematico di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009, tali registrazioni dovranno essere eseguite in modo corretto ed aggiornato secondo la tempistica indicata al paragrafo 1.1.1.2 del "Manuale Utente". I "codici operazione" previsti per la tenuta del registro telematico consentono la gestione anche dell'«olio di oliva lampante» in quanto nel campo relativo alla "Categoria olio" tale tipo di prodotto è già presente. Esclusivamente per operazioni che non trovano corrispondenza con i codici presenti del registro telematico, è possibile utilizzare il codice "Z-Operazione Generica" con l'obbligo della compilazione del campo "note" con la descrizione dell'operazione effettuata. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del predetto codice, si rimanda al paragrafo 1.1.1.6.1 del Manuale Utente, disponibile sul "Portale dell'Olio d'Oliva".
15	Obbligo del Registro Detenzione temporanea di olio sfuso presso l'olivicoltore	<p>Vorremmo avere conferma dell'obbligo di sottoporsi alle registrazioni telematiche per i produttori olivicoli che, per impossibilità momentanea del Frantoio al confezionamento, si vedono costretti a rimandare lo stesso e quindi a tornare in azienda col proprio olio sfuso, per poi ritornare a portarlo al frantoio per il confezionamento in momento successivo. Stiamo parlando del caso di prodotto totalmente derivato dalla propria azienda e che eccede l'autoconsumo.</p>	<p>L'operatore di cui al quesito è obbligato alla tenuta del "registro provvisorio" in quanto detiene, anche se temporaneamente, olio allo stato sfuso non destinato all'autoconsumo, ma a fini commerciali/professionali.</p>

17	Registro telematico Registro provvisorio Scarichi riepilogativi delle vendite al consumatore finale	Da quanto appreso in riunione le aziende che vendono olio al consumatore finale non devono "scaricare" la singola vendita sul registro. Nel caso il produttore venda solo al consumatore finale è esonerato dalla tenuta del registro?	<p>Si premette che al consumatore finale possono essere venduti esclusivamente oli confezionati. Ai fini della tenuta dei "registri provvisori", i dati da riportare sono esclusivamente quelli riepilogativi mensili relativi alla "giacenza iniziale", "carico", "scarico" e "giacenza finale" delle varie categorie di olio; non sono richieste le singole movimentazioni. Pertanto, anche le singole cessioni di olio confezionato, sia al consumatore finale che a soggetti diversi, sono ricomprese nel dato riepilogativo di "scarico".</p> <p>Per quanto concerne il registro telematico di cui al DM 10 novembre 2009, l'operatore può scegliere se registrare le cessioni al consumatore finale singolarmente o per totale giornaliero, ma suddivise per lotto.</p> <p>Il "produttore che vende solo al consumatore finale" è esonerato dalla tenuta del registro <u>solo se</u>, nel corso della campagna di riferimento, <u>ha detenuto esclusivamente olio confezionato</u>. Pertanto, se il produttore ha detenuto olio sfuso, è obbligato alla tenuta del registro anche se detto olio sia stato confezionato da un contoterzista per essere poi venduto al consumatore finale.</p>
18	Esenzione dall'obbligo del registro	Nel caso in cui il produttore di olio lasci il proprio prodotto presso il frantoio (che ha operato la trasformazione delle sue olive) e successivamente decida di vendere l'olio ad un commerciante o allo stesso frantoio o a consumatori finali, è obbligato a tenere il registro?	Non è tenuto all'obbligo in quanto presso il produttore di olive non transita olio allo stato sfuso.
19	Obbligo del registro Produzione della sansa	Dato che i commercianti di sansa dovranno avere il registro (art. 5), i frantoiani che vendono sansa ai sansifici dovranno caricare la sansa e poi scaricarne la vendita? In caso affermativo l'auspicio è che sia possibile un riepilogo mensile e che la sansa non venga caricata per singola molitura soprattutto se il destinatario è unico.	I frantoi saranno tenuti alla registrazione della sansa prodotta e venduta. Al momento, essendo in corso l'adeguamento del portale SIAN alle nuove disposizioni normative, non è possibile fornire le relative modalità di registrazione.

20	Fascicolo aziendale	Ad oggi solo i frantoi che devono inserire la notifica del biologico devono costituire il fascicolo aziendale, rimane l'esonero per gli altri frantoi?	<p>In base all'art. 6, comma 1 del decreto in corso di pubblicazione, tutti gli operatori definiti all'articolo 2 del medesimo decreto ed i commercianti di olive di cui al successivo art. 8, devono iscriversi al SIAN e costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi di quanto disciplinato dal DPR n. 503/1999 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni emanate dall'AGEA. Tra i suddetti operatori sono ricompresi anche i frantoi, indipendentemente dalla tipologia di olive/oli trattata.</p> <p>Si precisa che ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del DM 10 novembre 2009, così come sarà modificato dall'articolo 8 del decreto in corso di pubblicazione, non sono tenuti all'obbligo di costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che possiedono oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo e la cui produzione non supera 200 Kg di olio per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo).</p>
21	Esenzione dal registro Olio da molenda Detenzione di olio destinato esclusivamente all'autoconsumo	L'azienda che produce olio per autoconsumo ma paga la molenda vendendo olio al frantoio è esonerato dal tenere il registro?	Sì, è esonerato in quanto detiene esclusivamente olio per autoconsumo (l'olio lasciato al frantoio e per la frangitura delle olive, a titolo di molenda, è detenuto dal frantoio).
22	Registro telematico registro provvisorio Nuovi soggetti obbligati	Le aziende possono utilizzare direttamente il registro telematico che già usano i frantoiani o devono obbligatoriamente usare il registro transitorio?	<p>Gli olivicoltori di cui all'art. 7, comma 3, del DM 10 novembre 2009, esclusi fino al 31 dicembre 2013 dalla tenuta del registro telematico, <u>possono scegliere</u> se tenere fin da subito il "registro telematico" di cui al citato DM ovvero il "registro provvisorio". Ovviamente, se si sceglie il "registro telematico" questo dovrà essere tenuto nel rispetto delle relative modalità e tempi di registrazione. Qualora si scegliesse di tenere il "registro provvisorio", questo sarà disponibile nel Portale olio di oliva del SIAN dal 14 febbraio 2014.</p> <p>Inoltre, anche gli operatori già obbligati alla tenuta del suddetto "registro telematico" possono scegliere se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare le registrazioni degli oli a DOP/IGP e lampanti direttamente nel predetto registro, in modo corretto ed aggiornato secondo la tempistica indicata al paragrafo 1.1.1.2 del "Manuale Utente"; oppure - provvedere alla compilazione dei "registri provvisori". <p>Si ricorda, altresì, che la scelta effettuata (registro telematico o registro provvisorio) deve essere mantenuta per l'intero periodo transitorio (vds. circolare AGEA N.ACIU.2013.1110 del 24 dicembre 2013).</p>

23	Registro telematico registro provvisorio Nuovi soggetti obbligati	Le aziende per le quali è stato attivato il registro telematico ed è stato poi dichiarato l'esonero ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del dm 10 novembre 2009 possono revocare l'esonero ed utilizzare il registro telematico o devono usare il registro provvisorio?	Si rinvia alla risposta n. 22
24	Registrazioni per gli olivicoltori con produzione sotto i 500 Kg	Come si gestisce la transizione dalla registrazione semplificata (al di sotto dei 5 q) a quella ogni 6 giorni (es. un'azienda presume di avere 5 q di prodotto ed inizia a fare le registrazioni mensilmente e durante l'anno rileva che la sua produzione è superiore)? E' possibile prevedere un "range" all'interno del quale è possibile continuare a registrare il prodotto mensilmente Es. 550 o 600 kg?	Nel portale dell'olio di oliva verranno rese disponibili apposite funzionalità per consentire all'olivicoltore di registrare le operazioni nei tempi previsti dal decreto ministeriale. Al momento tali funzionalità sono in corso di implementazione. Circa il <i>range</i> di produzione per l'esonero, la risposta è negativa in quanto il decreto in corso di pubblicazione non prevede tale possibilità. Se l'olivicoltore non è certo dell'olio che sarà ottenuto dalle proprie olive e, quindi, non è sicuro di rientrare nel limite dei 500 chilogrammi di olio prodotto, deve effettuare le registrazioni secondo la tempistica "ordinaria" ovverosia quella di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto ministeriale in corso di pubblicazione. Si ricorda che il decreto in questione, per gli operatori che hanno ottenuto dalla molitura un quantitativo non superiore ai 500 chilogrammi per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo) prevede solo una deroga nei tempi di registrazione potendo effettuare entro il 10 di ogni mese le annotazioni dei dati relativi alle operazioni del mese precedente.
25	Punti vendita al minuto Locali di stoccaggio di solo olio confezionato	Definizione di punto vendita o di stoccaggio di olio confezionato (locali per i quali non è previsto l'obbligo della tenuta del registro). Possono essere dei locali ben definiti e separati da quelli di stoccaggio di olio sfuso e confezionamento ma contigui con i precedenti e all'interno della stessa unità immobiliare?	Si, è possibile.
26	Tenuta registro telematico Frantoi che non effettuano lo stoccaggio	I frantoi aziendali che non effettuano né stoccaggio né confezionamento del prodotto (premesso che l'olio ottenuto è trasferito immediatamente al soggetto che effettua stoccaggio e confezionamento) possono solo limitarsi alla semplice compilazione della parte del registro relativo alle attività di molitura?	Tali frantoi sono già soggetti all'obbligo di tenuta del "registro telematico" di cui all'art.7 del DM 10 novembre 2009 in quanto effettuano lavorazioni per conto terzi. In tale registro devono essere riportate le registrazioni relative alle operazioni effettivamente effettuate (carico e scarico olive - carico e scarico olio ottenuto). In tal senso sono già disponibili a sistema appositi codici operazione.

27	PIN	I frantoi 100% aziendali precedentemente esonerati dal 1° gennaio rientrano nell'obbligo del nuovo registro. Questi frantoi avevano già un loro PIN di accesso al SIAN: potranno utilizzare quel PIN per entrare nel registro provvisorio o dovranno comunque chiedere un nuovo PIN di accesso?	Tutti i soggetti già in possesso del PIN rilasciato da AGEA devono continuare ad utilizzarlo anche per l'accesso alle nuove funzionalità del "Portale dell'Olio d'Oliva".
28	Registro provvisorio	Nelle note esplicative per la compilazione del registro provvisorio è possibile esplicitare la differenza fra i due modelli di registro provvisorio allegati alla circolare AGEA del 20/12/13 n. 7524?	Nel premettere che i modelli allegati alla Circolare Mipaaf prot. n. 7524 del 20 dicembre 2013 sono solo esemplificativi, si conferma che i "registri provvisori" sono di due tipologie: - registro provvisorio per olivicoltori, operatori Dop/Igp e frantoi che producono olio lampante; - registro provvisorio per raffinerie, sansifici, confezionatori di olio di oliva e di olio di sansa di oliva, commercianti di oli allo stato sfuso diversi dall'olio di oliva vergine e dall'olio extra vergine di oliva.
29	Obbligo registro Olivicoltori Detenzione di olio sfuso	Sono un'azienda che ho uliveti, raccolgo le olive, le molisco presso terzi e faccio lo stoccaggio dell'olio in azienda nei silos, per poi venderlo a grossisti o a privati. La mia domanda è: anche io devo tenere il registro di carico e scarico online?	Si precisa che gli oli devono essere venduti al consumatore finale esclusivamente confezionati. Ciò precisato, nel caso di specie, la tenuta del "registro provvisorio" è obbligatoria in quanto si detiene olio allo stato sfuso non destinato all'autoconsumo ma al commercio. Tale registro sarà disponibile a partire dal 14 febbraio 2014 nel "Portale dell'Olio d'Oliva". A tal fine, se non si è già in possesso del PIN, è necessario obbligatoriamente iscriversi al SIAN e richiederne il rilascio. La procedura da seguire, che sarà disponibile dal prossimo 31 gennaio, è la seguente: a) collegarsi al portale dell'olio d'oliva disponibile nel SIAN, digitando nella barra degli indirizzi del proprio browser l'indirizzo web https://www.sian.it/SSLicqfregistri/start.do ; b) cliccare il link "RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SIAN"; c) compilare la scheda con le informazioni richieste che sono le seguenti: - CUAA (codice fiscale) in caso di persona fisica - CUAA (codice fiscale della Società) in caso di persona giuridica e codice fiscale del legale rappresentante della Società stessa - Recapito telefonico - Casella di posta elettronica alla quale sarà spedito il codice personale (PIN) per l'accesso ai servizi telematici d) allegare copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità. L'AGEA provvederà alla verifica della richiesta di iscrizione e alla successiva trasmissione del codice personale (PIN) per posta elettronica all'indirizzo indicato in fase di iscrizione. Per ulteriori informazioni si rimanda alle circolari AGEA N.ACIU.2013.1110 del 24 dicembre 2013 e N.ACIU.2014.84 del 20 gennaio 2014, reperibili nel "Portale dell'Olio d'Oliva" nell'area "Documentazione" oppure nel sito di AGEA (www.agea.gov.it) in "Servizi di utilità"> "Normativa"> Anno (inserire l'anno relativo alla circolare)> Mese (inserire il mese relativo alla circolare)> Tipo Normativa (selezionare Normativa AGEA).

30	Agriturismo: olio destinato alla ristorazione	Nel caso in cui un'azienda agrituristica produca il proprio olio, l'olio utilizzato per il ristorante può essere considerato autoconsumo?	Nel premettere che l'olio destinato alla ristorazione deve essere confezionato (art. 2 del Reg. (UE) n. 29/2012 e art. 3 del DM 10 novembre 2009) , la vendita presso un agriturismo non può essere considerata autoconsumo.
31	Registro DM 10/11/2009: oli a DOP/IGP	Dall'ottobre 2013 il nostro oleificio cooperativo ha iniziato a riportare nel registro telematico le operazioni relative all'olio inserito nel circuito "DOP Terra di Bari". L'olio atto a divenire tale DOP è stato inserito con l'origine "Italia" oltre che con il flag "estratto a freddo". Ottenuta la certificazione, abbiamo tentato di utilizzare il codice N per cambiare l'origine da italiano a DOP/IGP ma il sistema ce lo impedisce. Come possiamo fare?	<p>Occorre premettere, nell'ambito della tenuta del registro di cui al DM 10 novembre 2009, l'indicazione "DOP/IGP" è intesa come un'origine delle olive e degli oli. Pertanto, sia per le olive che per gli oli assoggettati al controllo delle DOP, a prescindere che trattasi di oli certificati o meno, nel registro in questione, le relative movimentazioni devono essere effettuate con l'indicazione di origine "12-DOP/IGP".</p> <p>Ciò premesso, si fa presente che il sistema telematico non consente di mutare l'origine da "1-Italia" a "12-DOP/IGP".</p> <p>Pertanto, nella fattispecie di cui al quesito, per poter effettuare tale modifica occorrerà ricorrere al codice "Z" due volte in successione:</p> <p>✓ con il 1°, si effettua lo "scarico" contabile dell'olio con origine "1-Italia" compilando i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ data operazione; ◆ categoria olio; ◆ origine olive/olio per macroarea, selezionando l'origine "1- Italia"; ◆ flag estratto a freddo" ◆ recipiente di stoccaggio ◆ quantità scarico olio sfuso (kg); ◆ note, riportando la frase "Scarico di olio sfuso dichiarato italiano ma assoggettato al sistema di controllo DOP Terra di Bari". <p>✓ con il 2°, si effettua il "carico" contabile dell'olio, precedentemente scaricato, con origine "12-DOP/IGP" compilando i campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ data operazione; ◆ categoria olio; ◆ origine olive/olio per macroarea, selezionando l'origine "12- DOP/IGP"; ◆ flag "estratto a freddo" ◆ recipiente di stoccaggio ◆ quantità carico olio sfuso (kg); ◆ note, riportando la frase "Carico di olio sfuso precedentemente dichiarato italiano ma assoggettato al sistema di controllo DOP Terra di Bari".
32	Attivazione del registro telematico di cui al DM 10/11/2009 da parte di operatore esentato fino al 31/12/2013	Sono un produttore di olio extravergine d'oliva esentato dalla tenuta del registro di carico e scarico sino al 31 dicembre 2013 in base all'art 7 del DM 80 77 del 10/11/2009.	L'operatore, esentato fino al 31 dicembre 2013 dalla tenuta del registro di cui all'art. 7 del DM 8077 del 10/11/2009, se vuole può effettuare le registrazioni dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio lampante in tale registro. Le relative registrazioni dovranno essere eseguite in modo corretto ed aggiornato secondo la tempistica indicata al paragrafo 1.1.1.2 del "Manuale Utente" (entro e non oltre il sesto giorno

		Dal 1 gennaio 2014 è obbligatorio tale registro, con la doppia possibilità di effettuare la registrazione normale o provvisoria. Partendo subito con la registrazione normale si può incorrere in qualche sanzione amministrativa?	successivo a quello dell'operazione, giorni festivi compresi). Diversamente, si può incorrere nella specifica sanzione.
33	Dichiarazione mensili frantoi	Volevo chiedere se dal 1 gennaio 2014 è stata confermata la soppressione della dichiarazione mensile di produzione olio per i frantoi (obbligo previsto dal DM H393/2007)	<p>Il DM 23 dicembre 2013 ha abrogato il DM 4 luglio 2007 che disciplina le comunicazioni mensili a cui sono obbligati i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola.</p> <p>Tuttavia, l'art. 12 del suddetto decreto dispone che</p> <p><i>"1. Sino alla completa attivazione delle funzionalità di cui all' art. 5, comma 7, i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola, anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), trasmettono in forma elettronica all'AGEA, entro il 10 di ogni mese, i dati relativi alla produzione di oli di oliva e di olive da tavola del mese precedente, secondo quanto di seguito specificato.</i></p> <p><i>2. All'AGEA sono trasmessi in forma elettronica i seguenti elementi identificativi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - denominazione; - codice fiscale; - ubicazione dell'impianto (indirizzo: via, comune, provincia); - tipologia dell'impianto (a pressione, continuo, percolante, integrale); - capacità potenziale di lavorazione (tonnellate di olive nelle 8 ore). <p><i>3. I frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola registrati nel SIAN, comunicano all' AGEA eventuali variazioni rispetto ai dati registrati, incluse le cessazioni di attività, con le stesse modalità indicate al comma 2."</i></p> <p>Ulteriori informazioni sull'argomento potranno essere richieste direttamente all'AGEA (assistenza.portale.olio@agea.gov.it).</p>
34	Agriturismo: olio destinato alla ristorazione	Un agriturismo molisce le proprie olive presso un terzo ritira parte dell'olio confezionato ed etichettato e parte lo ritira sfuso per utilizzarlo all'interno della cucina dell'agriturismo; come deve comportarsi?	Nel premettere che l'olio destinato alla ristorazione deve essere preconfezionato (art. 2 del Reg. (UE) n. 29/2012 e art. 3 del DM 10 novembre 2009) , se l'agriturismo detiene a fini commerciali o professionali esclusivamente olio confezionato da terzi, non è soggetta all'obbligo di tenuta dei registri telematici.
35	Olivicoltori che commercializzano esclusivamente olio confezionato: precisazioni	In riferimento al punto 17 delle FAQ e comunque dall'interpretazione che globalmente se ne ricava, sono URGENTEMENTE a chiedere conforto su quanto definito al punto 5 dell'art. 5 del Decreto MiPAAF n. 16059/2013. Dalla lettura del Decreto citato, sembra che gli olivicoltori che detengono e commercializzano esclusivamente olio allo stato sfuso e/o confezionato comunque debbano tenere un registro	<p>L'art. 5, comma 5, del DM 23 dicembre 2013 prevede esclusivamente una deroga sui tempi di registrazione. Pertanto, detto comma deve essere letto in relazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del medesimo articolo. In particolare, il comma 2 individua gli operatori esonerati dall'obbligo di tenuta del registro telematico di cui al comma 1. Tra questi, sono annoverati anche i soggetti che detengono esclusivamente oli preconfezionati ed etichettati.</p> <p>Pertanto il comma 5, dell'articolo precitato non riguarda gli olivicoltori esonerati dalla tenuta del registro.</p> <p><i>"Gli olivicoltori che detengono e commercializzano esclusivamente olio, allo stato sfuso e/o confezionato ...",</i> di cui al suddetto articolo 5, comma 5, sono quelli obbligati alla tenuta del registro come, ad esempio, gli olivicoltori che hanno detenuto olio sfuso nel corso della campagna agricola di riferimento e che, previo confezionamento effettuato in proprio o da terzi, lo hanno</p>

		<p>telematico provvisorio, in quanto la condizione di esonero, indicata nelle circolari e nelle FAQ, di imbottigliamento ante ritorno dell'olio in azienda agricola, sembrerebbe superata dall'interpretazione per la quale, se ho un quantitativo inferiore 500 kg, vale la registrazione mensile, se ho quantità – sfuse e/o confezionate – superiore a 500 kg di olio per campagna molitoria, debbo rispettare i 6 gg dal verificarsi dell'evento.</p> <p>In altri termini, che senso ha la semplificazione sull'olio confezionato, se per vs. interpretazione sono esonerato? Nel decreto, il punto vendita ha un requisito giuridico comunque riscontrabile.... esercizio al commercio, ecc.</p> <p>Il deposito di soli oli confezionati è inteso qualunque deposito di chiunque?</p>	<p>successivamente commercializzato esclusivamente confezionato.</p> <p>Si conferma che le strutture che detengono esclusivamente olio confezionato ed etichettato per la vendita oppure per lo stoccaggio (es. punto vendita aziendale, negozio al dettaglio, piattaforma distributiva, etc.) sono escluse dall'obbligo di tenuta del registro.</p>
36	Operatori inseriti nel circuito delle DOP	<p>Vi scrivo a nome del consorzio Dop Olio XX ci chiediamo cosa sia necessario fare ad oggi, mi spiego meglio le nostre aziende Dop possono mantenere i registri cartacei o devono accedere al portale telematico? chi conferisce olive e ritira il prodotto imbottigliato come deve comportarsi?</p>	<p>I registri cartacei detenuti ai fini della certificazione DOP/IGP devono essere mantenuti e non assolvono a quanto disposto dal DM 23 dicembre 2013. Pertanto, qualora gli operatori DOP rientrino in una delle categorie obbligate all'attivazione del registro, devono ottemperare a tale adempimento. Fino all'attivazione delle funzionalità telematiche definitive, tali operatori dovranno provvedere alla compilazione dei “registri provvisori” disponibili nel “Portale dell'Olio d'Oliva” nel sito del SIAN (www.sian.it).</p> <p>Gli operatori che al 31 dicembre 2013 detenevano il registro telematico di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009 possono scegliere se effettuare le registrazioni degli oli a DOP direttamente nel predetto registro oppure provvedere alla compilazione dei suddetti registri provvisori. Qualora si scelga di utilizzare il registro telematico cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009, si ricorda che tali registrazioni dovranno essere eseguite in modo corretto ed aggiornato secondo la tempistica indicata al paragrafo 1.1.1.2 del “Manuale Utente”.</p> <p>Circa l'obbligo di tenuta del registro da parte dell'operatore che “<i>conferisce</i>” (vende) le olive al frantoio e ritira olio esclusivamente allo stato confezionato (quindi è un soggetto che non effettua la molitura, non detiene olio allo stato sfuso, né confeziona), si fa presente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non è tenuto ad attivare il registro, se le olive conferite sono state ottenute nella propria azienda (ovverosia trattasi di «<i>olivicoltore</i>» così come definito all'articolo 8 del DM 23 dicembre 2013 inteso quale soggetto che possiede oliveti che producono olive destinate alla produzione di olio); - è tenuto ad attivare il registro se invece le olive conferite sono state in tutto o in parte

			<p>acquistate da terzi in quanto, in tal caso, rientra tra i «<i>commercianti di olive</i>» così come definiti all'articolo 8 del DM 23 dicembre 2013 ovvero imprese che effettuano l'acquisto e la vendita di olive destinate alla produzione di olio.</p> <p>Infine, si fa presente che l'olivicoltore ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il "fascicolo aziendale". Tale adempimento deve essere assolto prima della commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive. Non sono tenuti all'obbligo di costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che possiedono oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo e la cui produzione non supera i 200 kg di olio per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo).</p>
37	Gestione della sansa	<p>1) la sansa a Kg che è sul registri è la sansa umida prodotta nel frantoio e quindi è da gestire;</p> <p>2) le oleine di sansa grezza e l'olio acido sono da gestire e le gestisce solo chi le lavora?</p>	<p>Si premette che la legge 24 luglio 1962, n. 1104, recante "<i>Divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile</i>", al quale si rimanda per i necessari approfondimenti, prevede specifici divieti concernenti gli oli non destinati ad usi alimentari.</p> <p>Inoltre, si richiama anche il divieto previsto dall'art. 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283, recante "<i>Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande</i>": "<i>Le sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi...</i>".</p> <p>Ciò richiamato, si risponde ai singoli quesiti:</p> <p>1) la sansa a Kg che è sul registri è la sansa umida prodotta nel frantoio e quindi è da gestire?</p> <p>I dati relativi alla "sansa" sono obbligatori. Nel "registro provvisorio" predisposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "<i>per olivicoltori, operatori DOP/IGP, frantoi che producono olio lampante, commercianti di olive</i>", devono essere riportati i dati concernenti la "sansa" prodotta dal frantoio; - "<i>per raffinerie, sansifici, confezionatori di olio di oliva e di olio di sansa di oliva, commercianti di oli allo stato sfuso diversi dall'olio di oliva vergine e dall'olio extra vergine di oliva, commercianti di sansa</i>", devono essere riportati, invece, i dati riguardanti la sansa introdotta a fini professionali (commercio e/o produzione di olio). <p>2) le oleine di sansa grezza e l'olio acido sono da gestire e le gestisce solo chi le lavora?</p> <p>Gli oli soggetti all'obbligo di registrazioni sono esclusivamente quelli di cui all'Allegato VII, parte VIII, del Reg. (UE) n. 1308/2013.</p>
38	Adempimenti Olivicoltore che commercializza olio detenuto da terzi in conto deposito	<p>Sono un agricoltore. La campagna olearia 2013/2014 ho prodotto kg. 16.238,00 di olive,olio prodotto totale kg. 2.817,99,di cui kg. 441,00 di olio prodotto per autoconsumo la differenza di kg. 2.376,99 in conto deposito presso il frantoio dove ho molito le olive,che in seguito devo commercializzare.</p> <p>Vi chiedo a quali adempimenti sono obbligato in quanto nel frattempo mi</p>	<p>In riferimento agli adempimenti previsti dal DM 23 dicembre 2013, si fa presente quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "registri provvisori"; se l'olio destinato alla commercializzazione è stoccato presso terzi e viene commercializzato direttamente dal deposito di questi (in azienda pertanto si detiene esclusivamente olio per autoconsumo) non vi è l'obbligo di attivare i registri; - "fascicolo aziendale"; in qualità di «olivicoltore» che commercializza olio deve <u>costituire e/o aggiornare</u> il fascicolo aziendale. Tale obbligo deve essere assolto prima della commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive. <p>(Si ricorda che non sono tenuti a tale adempimento solo gli olivicoltori che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo e la cui produzione non supera 200 kg di olio per campagna di commercializzazione);</p>

		hanno fatto fare l'iscrizione al SIAN ed ho ricevuto anche il PIN.	- [“cessazione variazione attività” , gli operatori obbligati alla tenuta del registro hanno l'obbligo di comunicare la cessazione e altre eventuali variazioni dell'attività, utilizzando le apposite funzionalità telematiche presenti sul portale del SIAN (art. 6, comma 2, DM 23/12/2013)].
39	Olivicoltore: ritiro del proprio olio confezionato da terzi non etichettato	<p>In riferimento alla recente emanazione del DM 23/12/2014 la presente per sottoporre il quesito che segue. Nel DM citato all'art. 5 comma 2 è disposto che “l'obbligo di cui al comma 1 non è previsto per gli operatori che detengono esclusivamente oli confezionati ed etichettati..” Si chiede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. è una situazione prevista dalla normativa che ad esempio l'olivicoltore possa ritirare dal frantoio bottiglie di olio confezionate ma non etichettate, che etichetti successivamente in azienda? 2. in riferimento al punto 1, qualora lo sia, è anch'egli esonerato dalla tenuta del registro ? 3. in riferimento al punto 1, qualora non lo sia, qual è il riferimento normativo che disciplina tale situazione? 	<p>In base alla vigente normativa, è possibile che l'olivicoltore ritiri in confezioni non etichettate il proprio olio preconfezionato da terzi, dato che nella fattispecie in esame la restituzione del prodotto non è configurabile quale «commercio al dettaglio».</p> <p>Infatti, il Reg. (UE) n. 29/2012, all'art. 1, nel definire il campo di applicazione del precitato regolamento, precisa che lo stesso stabilisce le norme di commercializzazione specifiche per il commercio al dettaglio degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, complementari a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari. A tal fine, deve intendersi per «commercio al dettaglio» la vendita al consumatore finale ed alle collettività (es. ristoranti, mense, ospedali, etc.).</p> <p>Si evidenzia che, nella fattispecie, sono applicabili, oltre che le disposizioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3, del DM 10 novembre 2009 anche le disposizioni di cui all'art. 14, comma 5, del D. Lgs. n. 109/92.</p> <p>Infine, si precisa che l'olivicoltore che procede alla sola etichettatura dei recipienti preconfezionati da terzi è obbligato alla tenuta del registro. Infatti, per rientrare nel caso di esenzione previsto dall'art. 5, comma 2, 3° capoverso, del DM 23 dicembre 2013 è necessario che le confezioni ritirate dal contoterzista siano provviste del dispositivo di etichettatura.</p>
40	Olivicoltori che cedono olio al frantoio di terzi che lo ha prodotto e lo detiene in conto deposito	Siamo una cooperativa di circa 360 soci, di cui 60 olivicoltori. Effettuiamo la molitura conto terzi, però, per 1.200 olivicoltori circa. La gran parte dell'olio ottenuto viene utilizzata dall'olivicoltore per autoconsumo (70-75% della produzione totale) e la restante parte viene lasciata al frantoio per conferimento o vendita. L'azienda fa, quindi, un acquisto di olio (non di oliva), che non esce mai dal frantoio (l'olivicoltore lo lascia in azienda, non lo porta a casa prima di cederlo). A seguito di questo sono a chiedere se gli olivicoltori, oltre	<p>Gli olivicoltori di cui al quesito, che ritirano dal frantoio di terzi una quota parte del proprio olio da destinare esclusivamente all'autoconsumo e che lasciano presso il frantoio stesso, a fini commerciali, la rimanente quota di prodotto, non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro telematico.</p> <p>Resta inteso che tutte le operazioni che il frantoio effettua per conto terzi devono essere registrate nel registro telematico attivato per lo stabilimento dove avviene la lavorazione/movimentazione dell'olio.</p>

		all'incombenza del Fascicolo Aziendale (quando ci cedono dell'olio o ne producono più di 200 kg per autoconsumo), devono registrarsi al portale SIAN per movimentare l'olio, o se è sufficiente la movimentazione che facciamo noi con il loro olio sullo stesso portale. E ancora, se tutti gli olivicoltori che ci cedono una parte del loro prodotto, fossero obbligati alla tenuta del registro, potremmo modificare il nostro sistema acquistando, a ritroso, direttamente l'oliva delle partite di olio cedute in frantoio, per evitare l'incombenza della tenuta del registro per olivicoltori anziani che sarebbero in grossa difficoltà?	
41	Olivicoltore che vende le olive	Il sig. xx fa domanda unica con dei terreni in sua proprietà ma che sono in Calabria, ha degli olivi di cui però lui non si occupa direttamente, anzi altri agricoltori raccolgono le olive e il frantoio fattura la molitura direttamente a questi agricoltori e non al sig. xx. La domanda è la seguente, il sig. XX deve avere il registro di carico e scarico? se sì in che modo deve giustificare il fatto che non carica olio?	Il proprietario degli oliveti di cui al quesito non è soggetto all'obbligo di tenuta del registro telematico in quanto non è né un « <i>commerciante di olive</i> » (dovendosi intendere con tale termine l'impresa che effettua l'acquisto e la vendita di olive destinate alla produzione di olio), né detiene olio per qualsiasi scopo professionale o commerciale. Tuttavia, il soggetto in questione è tenuto all'obbligo di costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale (articolo 7, comma 3, del DM 10 novembre 2009, come modificato dal DM 23 dicembre 2013). Tale obbligo deve essere assolto prima della commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive.
42	Olivicoltore che si avvale del terzista	Si chiedono chiarimenti in merito alle casistiche di seguito indicate: 1. Se un olivicoltore porta le proprie olive al frantoio e gli cede l'olio ottenuto dalla molitura è tenuto a registrare tale quantitativo come vendita, in un proprio registro di carico/scarico o, viceversa, tale obbligo ricade sul frantoio? 2. Se un olivicoltore, per frangere le proprie olive, si reca presso un frantoio che, nel contempo, si occuperà anche del confezionamento ed etichettatura del prodotto, chi è obbligato alla registrazione dell'olio nell'apposito registro di cui all'oggetto? Dalla lettura dell'atto del	1) Se l'olio ceduto al frantoio che ha effettuato la molitura delle olive conto terzi non è mai stato ritirato dal proprietario, cioè è sempre stato stoccato presso il frantoio stesso, spetta al frantoiano effettuare le relative annotazioni nel registro telematico attivato per il proprio stabilimento. 2) L'olivicoltore, che ritira dal frantoio di terzi solo olio confezionato ed etichettato, è esentato dalla tenuta del registro telematico. Come detto nella risposta al punto precedente, spetta al terzista effettuare le relative annotazioni nel registro telematico attivato per il proprio stabilimento. Gli " olivicoltori " soggetti all'obbligo del registro sono quelli che effettuano una o più delle seguenti attività: ✚ molitura; ✚ commercializzazione di olio sfuso;

		<p>Mipaaf del 20/12/13 n. 7529 sembrerebbe il frantoio, cioè l'operatore che, in questo caso, ha anche confezionato l'olio. Se così fosse l'agricoltore che deve attivare il registro di carico/scarico è solo colui che, ottenuto l'olio sfuso, commercializza esclusivamente dopo aver confezionato ed etichettato il prodotto presso il proprio centro aziendale. E' corretta tale interpretazione?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✚ confezionamento; ✚ etichettatura (nel caso di ritiro di olio confezionato da terzi senza etichetta) ✚ detenzione di olio sfuso non destinato all'autoconsumo (come ad esempio gli olivicoltori che hanno detenuto olio sfuso e che, previo confezionamento effettuato in proprio o da terzi, commercializzano solo olio confezionato).
43	<p>Tempi di registrazione nel "registro telematico di cui al DM 10 novembre 2009" per gli oli a DOP/IGP</p>	<p>Con riferimento al registro provvisorio per gli oli DOP/IGP, lampanti e di sansa (operativo dal 14 febbraio 2014) alcune aziende che imbottigliano olio DOP vorrebbero utilizzare il registro online del SIAN di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009 (registro ordinario) per comunicare al SIAN le movimentazioni di tale olio effettuate nel mese di gennaio e nel mese di febbraio.</p> <p>Fino ad oggi, però, dette aziende non hanno ancora optato per il registro ordinario prendendo come riferimento la data del 10 marzo 2014 come termine ultimo per comunicare le operazioni relative ai mesi di gennaio e di febbraio sia attraverso il registro provvisorio che attraverso il registro ordinario.</p> <p>Il registro c.d. ordinario prevede, però, che le operazioni debbano essere comunicate al SIAN entro il sesto giorno.</p> <p>Siamo quindi a chiedere se incorre in fattispecie sanzionabili l'azienda che dopo il 6 gennaio 2014 ma entro il 10 marzo 2014 decide di optare per l'inserimento (in ritardo) dei dati relativi ad oli DOP/IGP nel</p>	<p>Si premette che con la circolare prot. n. 7524 del 20 dicembre 2013 del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale sono state fornite le indicazioni per dare applicazione al Reg. (UE) n. 299/2013, istituendo il "registro provvisorio" in attesa della pubblicazione del decreto di applicazione e dell'attivazione, da parte del SIAN, delle funzioni telematiche "definitive" per la tenuta dei registri di entrata e di uscita per ogni categoria di olio d'oliva ed olio di sansa.</p> <p>In particolare, con la precitata circolare è stato disposto che «... gli operatori già obbligati alla tenuta del registro telematico di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009 assolvono anche all'obbligo introdotto dall'art. 7 bis del Reg. (CEE) n. 2568/91 limitatamente agli oli in esso registrati. Detti operatori possono scegliere di effettuare le registrazioni delle movimentazioni degli "oli a DOP/IGP" e degli "oli di oliva lampanti" direttamente nel predetto registro telematico, in quanto già predisposto in tal senso, ovviamente seguendo le modalità ed i tempi di registrazione previsti per detto registro.».</p> <p>Sul rispetto della tempistica si vedano anche le FAQ n. 1, 2, 4, 6, 14 (relativamente all'olio lampante) e 22 (concernente gli olivicoltori esclusi fino al 31/12/2013).</p> <p>Ciò richiamato, si fa presente che gli operatori che provvedono all'annotazione nel registro di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009 delle movimentazioni di cui trattasi oltre i tempi previsti, qualora non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'istituto della diffida, sono soggetti alla sanzione di cui all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 225/05.</p>

		registro online del SIAN (c.d. registro ordinario). Ovviamente una volta operata tale scelta tra registro provvisorio o registro ordinario l'azienda continuerà a comunicare i dati con la modalità scelta.	
44	Olivicoltore esentato dalla contabilità IVA e obblighi di registrazioni telematiche	Se un piccolo produttore agricolo, che raccoglie le proprie olive, le molisce presso un frantoio e vende il proprio olio a privati e/o aziende, il quale è fiscalmente in regime di esonero dalla tenuta della contabilità e dal versamento dell' IVA (avendo un volume di affari inferiore ai 7000 euro), debba o meno essere registrato al SIAN e/o debba tenere quindi il registro relativo alla movimentazione dell'olio ricevendo un codice di accesso.	<p>Si precisa che il regime fiscale a cui è soggetto l'operatore non ha alcun effetto sugli adempimenti previsti dal DM 10 novembre 2009 e dal DM 23 dicembre 2013. Ciò rappresentato, si fa presente quanto segue.</p> <p>Nel caso in cui l'«olivicoltore» si è rivolto ad un frantoio di terzi per la molitura delle olive aziendali, ha l'obbligo di attivare il registro se ritira il proprio olio (e pertanto detiene olio nella propria azienda) per svolgere una o più delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ commercializzazione di olio sfuso; ✚ confezionamento; ✚ etichettatura (nel caso di ritiro di prodotto confezionato ma non etichettato); ✚ detenzione di olio sfuso non destinato all'autoconsumo (come ad esempio gli olivicoltori che hanno detenuto olio sfuso e che, previo confezionamento effettuato in proprio o da terzi, commercializzano solo olio confezionato). <p>Pertanto, nella fattispecie, se l'«olivicoltore» di cui al quesito ritira l'olio per effettuare una o più delle suddette attività, lo stesso deve attivare il registro.</p> <p>Invece, non è obbligato all'attivazione del registro in questione se dal frantoio di terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non ritira olio sfuso lasciandolo in conto deposito e lo commercializza direttamente dal deposito del frantoio stesso (in tal caso non detiene presso la propria azienda olio destinato ad una delle suddette attività oppure ne detiene in quanto ritira parte dell'olio stesso utilizzato però esclusivamente per "autoconsumo"); • ritira esclusivamente olio confezionato ed etichettato. <p>Infine, si precisa che indipendentemente se obbligati o meno alla tenuta del registro in questione, gli «olivicoltori» devono adempiere alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 8, comma 1, del DM 23 dicembre 2013, in ordine alla tenuta del «fascicolo aziendale».</p>
45	Olio detenuto dal terzista	Non possiedo un mio stabilimento. Il mio olio è stoccato nello stabilimento del	Nella fattispecie di cui al quesito, essendo l'olio di proprietà sempre stoccato presso il frantoio di terzi, spetta al frantoiano effettuare le relative annotazioni nel registro telematico attivato per il

		frantoiano che ha molito le olive e che ha regolarmente registrato la mia giacenza. Lo stesso si occupa di confezionarlo e per conto lo vende con regolare registrazione nel registro sian ; l'olio pertanto non transita proprio nella mia azienda. Chiedo pertanto se devo registrare e come registrare il mio olio. Credo infatti che se è stato registrato già tutto dal frantoio e quindi non sia necessario registrarlo nuovamente. Inoltre come faccio io ad inserire un nuovo stabilimento se questo non è mio?	proprio stabilimento. Infine, si precisa che indipendentemente se obbligati o meno alla tenuta del registro in questione, gli «olivicoltori» devono adempiere alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 8, comma 1, del DM 23 dicembre 2013, in ordine alla tenuta del «fascicolo aziendale».
46	Olivicoltore straniero con oliveti in Italia	Un olivicoltore svizzero con una azienda con sede in Svizzera e l'oliveto in Liguria desidera confezionare presso di noi e vendere l'olio in Svizzera. Vorrei sapere se deve iscriversi al Sian, l'olivicoltore che si è fatto registrare con il codice fiscale e indirizzo in Liguria grazie	L'«olivicoltore svizzero» non è tenuto all'obbligo di attivare il registro se in Italia non ha alcuno stabilimento/deposito in cui svolge una o più delle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> ✚ molitura; ✚ commercializzazione di olio sfuso; ✚ confezionamento; ✚ etichettatura (nel caso di ritiro di prodotto confezionato da terzi ma non etichettato); ✚ detenzione di olio sfuso non destinato all'autoconsumo (come ad esempio gli olivicoltori che hanno detenuto olio sfuso e che, previo confezionamento effettuato in proprio o da terzi, commercializzano solo olio confezionato). <p>Si precisa che, indipendentemente se obbligato o meno alla tenuta del registro in questione, avendo l'«olivicoltore svizzero» gli oliveti in Liguria, lo stesso deve adempiere alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 8, comma 1, del DM 23 dicembre 2013, in ordine alla tenuta del «fascicolo aziendale».</p>
47	Registrazione stabilimento in cui si produce lampante	Si chiedono chiarimenti in riferimento alla circolare n. 7524 del 20/12/13, in quanto la nostra azienda essendo già registrata al SIAN per quanto riguarda il ramo aziendale del commercio degli oli di oliva, svolge anche l'attività di recupero di olio lampante regolarmente autorizzata dalla provincia XXXXX, al n. XX e quindi produttori di olio di oliva lampante. La nostra azienda ha scelto di iscriversi al	L'obbligo di attivazione del registro riguarda ogni fabbricato (stabilimento) in cui materialmente viene detenuto olio di oliva lampante, essendo uno degli oli di cui all'Allegato VII, parte VIII, del Reg. (UE) n. 1308/2013.

		<p>registro provvisorio per quanto riguarda il lampante ed ha registrato il deposito dove viene stoccato l'olio di oliva lampante;</p> <p>1)E' tenuta a registrare anche il fabbricato dove si ottiene il lampante, essendo diverso dal deposito già registrato o basta registrare il solo deposito tenendo presente che i trasferimenti dal fabbricato al deposito sono accompagnati da un D.d.t.?</p>	
48	<p>Gestione olive che danno olio lampante nel registro del DM 10/11/2009 e gestione olio lampante nel registro provvisorio</p>	<p>La nostra azienda è sia frantoio (con produzione di olio vergine, extravergine e lampante) ed anche confezionatrice nonché commercializza oli di oliva e olio di sansa di oliva, abbiamo il registro normale per le operazioni che riguardano il vergine e l'extravergine (italiano e comunitario) mentre abbiamo optato per i 2 REGISTRI PROVVISORI per le registrazioni dell'olio lampante e degli oli di oliva e di sansa. Abbiamo SEMPRE (dal 2011) inserito nel registro normale i carichi e gli scarichi delle olive che hanno prodotto olio lampante mentre non abbiamo MAI inserito l'olio lampante nel registro definitivo. Ora essendo diventato obbligatorio dal 01.01.14, abbiamo optato per il REGISTRO PROVVISORIO anche per l'olio lampante. QUINDI IN SOSTANZA LE MOVIMENTAZIONI RELATIVE ALLE OLIVE DESTINATE A DIVENIRE OLIO LAMPANTE LE ABBIAMO INSERITE NEL REGISTRO DEFINITIVO, MENTRE LE MOVIMENTAZIONI DEL LAMPANTE NON LE ABBIAMO INSERITE IN QUANTO ABBIAMO OPTATO PER IL REGISTRO PROVVISORIO. Quindi la</p>	<p>La modalità di registrazione di cui al quesito è da ritenersi corretta e quindi non si dovrà procedere alla cancellazione delle <i>“lavorazioni delle olive destinate a dare olio lampante”</i> dal registro telematico di cui al DM 10 novembre 2009.</p> <p>Inoltre, codesta ditta ha registrato le movimentazioni dell'olio di oliva lampante nel registro provvisorio. Anche tale modalità di registrazione è corretta.</p> <p>Pertanto, avendo codesta medesima ditta optato per le modalità di registrazione sopra indicate (olive nel registro telematico di cui al DM 10 novembre 2009 e olio lampante nel “registro provvisorio” di cui al DM 23 dicembre 2013), le stesse dovranno essere mantenute fino alla predisposizione delle funzionalità telematiche definitive.</p> <p>Nel campo note del “registro provvisorio” potrà essere riportata una frase del tipo <i>“Le olive, pari a xxx quintali, che hanno prodotto olio lampante nel mese di xxxxx sono state movimentate nel registro di cui al DM 10 novembre 2009”</i></p>

		<p>mia domanda è: ora devo cancellare le movimentazioni (effettuate dal 01.01.14 ad oggi) delle olive dal registro definitivo e le reinserisco nel registro provvisorio? Oppure devo inserire l'olio lampante sul registro definitivo?</p>	
49	Esempio di registrazione nel registro provvisorio	<p>Sono un olivicoltore. Provvedo allo stoccaggio dell'olio che produco, al confezionamento e alla commercializzazione. Faccio un esempio pratico: al 01/01/2014 ho nei serbatoi una quantità pari a kg 3.185,00. Premesso che confeziono al momento della richiesta d'ordine, nel mese di gennaio imbottiglio 148 lt di olio. Come procedo per la registrazione? Suppongo: nella tabella "Olio sfuso in kg" devo caricare 3.185 kg come "giacenza iniziale" e scaricare 136 kg (che sono 148 lt x 0,916 = 136 kg); mentre nella tabella "Olio confezionato in litri" devo caricare 148 lt e scaricare 148 lt poiché venduti.</p>	<p>In riferimento al quesito si fa presente che la sequenza delle registrazioni proposta è corretta. Tuttavia si evidenzia che non si deve far riferimento a coefficienti di conversione teorici, ma ai quantitativi realmente movimentati e confezionati.</p>
50	Olivicoltore senza stabilimento/deposito	<p>Un olivicoltore (che vende l'intera produzione in olio ad un confezionatore/frantoio) che produce più di 200 kg di olio e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> -non ha stabilimento e ne deposito e neanche Silos; -molisce l'intera produzione presso Terzi; -vende l'intera produzione ad un terzo imbottigliatore (che è lo stesso frantoio) si deve dotare di Pin e gestire il registro per OLIVE e OLIO, oppure l'obbligo è assolto indirettamente dal Frantoiano per la parte OLIVE/Confezionatore per la parte OLIO? 	<p>L'«olivicoltore» di cui al quesito, che lascia in deposito presso il frantoio di terzi a fini commerciali tutto l'olio prodotto dalle proprie olive, non è soggetto all'obbligo di tenuta del registro telematico.</p> <p>Resta inteso che tutte le operazioni che il frantoio effettua per conto terzi devono essere registrate nel registro telematico attivato per lo stabilimento dove avviene la lavorazione/movimentazione dell'olio.</p> <p>Infine si precisa che l'«olivicoltore» di cui al quesito deve <u>costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale</u> prima della commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive. (Si ricorda che non sono tenuti a tale adempimento solo gli olivicoltori che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo e la cui produzione non supera 200 kg di olio per campagna di commercializzazione).</p>

51	Azienda con "attività di frantoio" e con "attività agricola"	<p>Sono titolare di unica Partita IVA da sempre utilizzata per l'attività di molitura e per quella agricola. Nel mio frantoio esercito l'attività di molitura per c/to terzi e molisco anche le olive ricavate dalla mia azienda agricola. A tutt'oggi invio le comunicazioni dei dati produttivi del mese precedente con riferimento alla produzione complessiva effettuata nel frantoio.</p> <p>Ciò posto, chiedo di conoscere:</p> <p>1) l'olio che ricavo dalla mia azienda agricola deve essere stoccato negli stessi locali dove si esercita l'attività del frantoio, o può essere trasferito in locali diversi, siano in proprietà o in fitto? In questa seconda ipotesi devo solo comunicare all'AGEA il luogo di stoccaggio o sono tenuto ad ulteriori adempimenti?</p> <p>2) Tenuto conto che il frantoio, quale soggetto obbligato alla tenuta del "registro provvisorio" in modalità telematica, deve comunicare le informazioni e i dati di lavorazione dei propri clienti/olivicoltori, quali obblighi ricadono su questi ultimi? Devono comunicare autonomamente la loro produzione all'AGEA, ed entro quanto tempo, o si devono limitare alla comunicazione del luogo di stoccaggio dell'olio o alla comunicazione della vendita del prodotto?</p> <p>3) In merito alla eventuale giacenza di olio relativa ad annate precedenti, come si devono comportare il frantoiano e l'olivicoltore?</p>	<p>Si premette che i frantoi che producono o detengono «olio extra vergine di oliva» o «olio di oliva vergine» per conto terzi, erano già obbligati, anche prima del 1° gennaio 2014, all'attivazione del registro telematico di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009 ai fini della registrazione dei predetti oli. Si ricorda infatti che, fino al 31 dicembre 2013, erano esclusi dal suddetto obbligo "<i>... gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, purché ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi ...</i>". Inoltre erano esclusi dall'obbligo di registrazione gli oli lampanti e gli oli a DOP/IGP. Tali deroghe sono state soppresse dal DM 23 novembre 2013.</p> <p>Inoltre, considerato che la ditta è titolare di un'unica partita IVA per svolgere l'<i>attività di frantoio per conto terzi/proprio</i> e l'<i>attività agricola</i>, la stessa deve essere considerata un'unica impresa; ne consegue che nel suddetto registro devono essere riportate sia le operazioni di lavorazione in conto terzi effettuate dal <i>frantoio</i>, sia quelle relative alla produzione, confezionamento e vendita dell'olio ottenuto dalle olive aziendali.</p> <p>Ciò precisato si fa presente quanto segue:</p> <p>1) L'olio ottenuto può essere stoccato in qualunque deposito adatto allo scopo, sia di proprietà che in affitto. Per tale deposito deve essere attivato il registro. Qualora il prodotto venga trasferito presso un deposito di terzi, quest'ultimo operatore dovrà provvedere a registrare tutte le movimentazioni relative a tale olio nel registro telematico attivato per il proprio stabilimento.</p> <p>2) Tenuto conto che il frantoio è soggetto obbligato alla tenuta del registro telematico di cui al DM 10 novembre 2009, gli olivicoltori che portano al frantoio di terzi le olive per la molitura, sono obbligati all'istituzione ed alla tenuta del "registro provvisorio" se ritirano il proprio olio per svolgere una o più delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ commercializzazione di olio sfuso; ✚ confezionamento; ✚ etichettatura (nel caso di ritiro di prodotto confezionato ma non etichettato); ✚ detenzione di olio sfuso non destinato all'autoconsumo (come ad esempio gli olivicoltori che hanno detenuto olio sfuso e che, previo confezionamento effettuato in proprio o da terzi, commercializzano solo olio confezionato). <p>Infine si precisa che l'«olivicoltore» deve <u>costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale</u> prima della commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive. Non sono tenuti a tale adempimento solo gli olivicoltori che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo e la cui produzione non supera 200 kg di olio per campagna di commercializzazione.</p> <p>3) Gli olivicoltori obbligati alla tenuta del "registro provvisorio" (vds. risposta precedente) devono registrare le giacenze degli oli detenuti al 1° gennaio 2014. Si rinvia in proposito alla GUIDA</p>
----	--	---	--

51			<p>ALL'UTILIZZO DEL REGISTRO PROVVISORIO reperibile nel SIAN, previa identificazione dell'utente.</p> <p>Il frantoiano obbligato alla tenuta del registro telematico di cui al DM 10 novembre 2009 deve effettuare le registrazioni nel rispetto delle regole relative a detto registro. Si rinvia in tal senso al Manuale reperibile nel SIAN previa identificazione dell'utente.</p> <p>https://www.sian.it → servizi → gestione → Dichiarazioni mensili e Gestione registro carico/scarico oli → (sezione Documentazione).</p>
52	Registrazione sansa	<p>Con riferimento al registro provvisorio per l'olio di oliva, per coloro che effettuano l'estrazione dell'olio dalle sanse (sansifici), considerando che la normativa in vigore prevede la tenuta dei registri relativi solo agli oli, esiste un obbligo di inserire i dati relativi alla sansa vergine di oliva (giacenze, carico e scarico)?</p>	<p>La tenuta del registro di cui al DM 23 dicembre 2013 riguarda anche la produzione degli oli e pertanto anche la materia prima utilizzata (olive e sansa). Difatti anche il "commerciante di olive" ed il "commerciante di sansa" sono tenuti all'obbligo del registro.</p> <p>Il decreto, inoltre, dispone che <i>"I registri ... sono tenuti ... secondo le disposizioni stabilite dall'ICQRF d'intesa con AGEA e contenute in appositi manuali pubblicati nel portale del SIAN".</i></p> <p>(Per la registrazione della sansa vds. pag. 33 della "Guida all'utilizzo del registro provvisorio" disponibile nel Portale dell'Olio).</p> <p>Quindi, si conferma che il «sansificio» deve annotare nel registro i dati relativi alla sansa vergine di oliva (giacenze, carico e scarico).</p>
53	Società di persone che detiene solo olio destinato dai propri soci all'autoconsumo	<p><i>Nel caso di società di persone che detiene solamente olio per l'autoconsumo dei propri soci, annotando tuttavia il passaggio dalla società ai soci nel registro dei corrispettivi proprio come "autoconsumo", si configura un'attività di commercializzazione e, quindi, l'obbligo alla tenuta del registro di carico e scarico?</i></p> <p><i>Inoltre mi rifaccio al quesito delle FAQ n. 5 pag 5: se il Consorzio non è obbligato a tenere i registro, gli associati produttori lo sono?</i></p>	<p>La società è obbligata alla tenuta del registro in quanto detiene olio che non è destinato all'autoconsumo della società stessa ma che viene ceduto ai singoli soci i quali a loro volta l'utilizzeranno per l'autoconsumo.</p> <p>Poiché i soci detengono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo non sono obbligati alla tenuta del registro. Qualora rientrino nella categoria degli «olivicoltori» gli stessi devono <u>costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale</u> prima della commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive. Non sono tenuti a tale adempimento solo gli olivicoltori che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo e la cui produzione non supera 200 kg di olio per campagna di commercializzazione.</p>

54	Registrazione dei vergini destinati alla produzione degli oli di oliva	Con riferimento al registro provvisorio per l'olio di oliva (miscela dell'olio di oliva raffinato con olio extravergine di oliva), per coloro che già detengono il registro ordinario per l'olio extravergine, essendo già indicato l'olio extravergine di oliva utilizzato per la miscelazione (causale S7), cosa è obbligatorio indicare nella voce "extravergine" del registro provvisorio?	Nella voce "extravergine" del registro provvisorio predisposto " <i>per raffinerie, sansifici, confezionatori di olio di oliva e di olio di sansa di oliva, commercianti di oli allo stato sfuso diversi dall'olio di oliva vergine e dall'olio extra vergine di oliva, commercianti di sansa</i> " deve essere riportato l'olio extra vergine di oliva utilizzato nella produzione di «olio di oliva-composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e di «olio di sansa di oliva».
55	Registrazione dei vergini destinati alla produzione degli oli di oliva	<p>Nel caso di aziende che già detengono il registro telematico di cui al DM 10/11/2009 perché commercializzano l'olio extra vergine di oliva, è probabile che non esista una giacenza di olio extravergine di oliva e di olio vergine di oliva relativa alla sola produzione di olio di oliva (composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini). Non esiste, infatti, uno stoccaggio intermedio tra i recipienti iniziali (comunicati nel registro del DM 10/11/2009) e il silos dove viene effettuata la miscelazione di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini (c.d. "silos polmone" a servizio della linea di confezionamento), perché la miscelazione di oli di "oliva raffinati" e di "oli di oliva vergini" avviene contemporaneamente e direttamente nel "silos polmone".</p> <p>Pertanto la giacenza iniziale di ogni mese non può che essere zero oppure quella complessiva dell'azienda, che però viene già comunicata attraverso il registro telematico e rischia di generare problemi di doppie giacenze.</p> <p>Non essendo presente in azienda una giacenza specifica della lavorazione in</p>	<p>Nel registro telematico tenuto ai sensi del DM 10/11/2009, i quantitativi di olio extra vergine di oliva (o di olio di oliva vergine) che sono avviati alla miscelazione attualmente vanno scaricati da detto registro con codice operazione S7.</p> <p>La "soluzione" proposta corrisponde con le annotazioni che devono essere effettuate sul "registro provvisorio" per annotare la lavorazione di cui trattasi.</p> <p>Infatti, non essendo presente un recipiente di stoccaggio dell'olio extra vergine di oliva (o di olio di oliva vergine) in quanto la miscelazione dell'olio extra vergine di oliva (o di olio di oliva vergine) con l'olio di oliva rettificato avviene direttamente nel "silos polmone" a servizio della linea di confezionamento, nel "registro provvisorio" la giacenza iniziale e finale dei suddetti oli vergini sarà pari a zero, mentre nelle colonne "carico" e "scarico" relative all'olio extra vergine di oliva (o all'olio di oliva vergine) andrà riportato lo stesso quantitativo di olio inviato alla miscelazione per la produzione di olio di oliva.</p>

		<p>analisi, e considerando che dalla giacenza complessiva dell'azienda vengono sottratti sia i quantitativi destinati alla produzione dell'olio di oliva che quelli destinati al confezionamento dell'olio extravergine di oliva con designazione dell'origine, la giacenza dell'olio extravergine non sarebbe la stessa tra il registro provvisorio e quello ordinario.</p> <p>In tal caso la registrazione potrebbe essere quella di indicare una giacenza iniziale pari a zero, con un carico pari all'olio vergine di oliva o extravergine di oliva utilizzato per la miscelazione di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini nei silos polmone e uno scarico di olio vergine di oliva o di extravergine di oliva del medesimo quantitativo indicato per il carico.</p>	
56	Olio lampante	<p>Le aziende che gestiscono olio extravergine (senza raffineria) hanno una produzione naturale di fondame derivante dalla naturale decantazione degli oli grezzi che viene venduto, dopo un periodo di stoccaggio/accumulo, come olio lampante.</p> <p>Come deve essere scaricato tale fondame nel registro SIAN dal momento che l'olio lampante non può essere detenuto dalle suddette aziende?</p> <p>Come deve essere identificato durante il periodo di stoccaggio/accumulo?</p>	<p>Circa le registrazioni che riguardano l'olio lampante, si rimanda alla FAQ n. 14.</p> <p>Inoltre, si precisa che in base alla legge 13 novembre 1960, n. 1407 recante le "Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva", è vietata la detenzione di «olio di oliva lampante» presso i magazzini di vendita, sia all'ingrosso che al minuto.</p> <p>Infatti, le disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 della citata legge stabiliscono il divieto di vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per il consumo alimentare, gli oli che non posseggono le caratteristiche prescritte dagli artt. 1, 2 e 3 della legge medesima (quali gli oli lampanti, disciplinati dall'art. 4), venendo considerati "messi in commercio per il consumo alimentare" gli oli che si trovano nei magazzini di vendita sia all'ingrosso che al minuto e quelli confezionati ovunque si trovino.</p> <p>Ne consegue che la detenzione di «olio di oliva lampante» negli stessi magazzini ove si effettua la detenzione per la vendita di oli per il consumo alimentare, sia all'ingrosso che al minuto, integra la violazione di cui all'art. 5 della legge sopra richiamata.</p> <p>Gli artt. 5 e 6 della legge in questione non vietano "in assoluto" la detenzione e la commercializzazione dell'«olio di oliva lampante» da parte dei commercianti che effettuano anche la vendita all'ingrosso di oli di oliva destinati al consumo alimentare, ma vietano la presenza di detto olio in quei magazzini ove si effettua la detenzione per la vendita degli oli per il consumo alimentare, sia all'ingrosso che al minuto.</p>

			<p>Qualora le “aziende che gestiscono olio extravergine (senza raffineria)” di cui al quesito si avvalgano di magazzini separati (intesi anche come locali separati appartenenti ad uno stesso stabilimento/opificio), dedicati esclusivamente alla detenzione e al commercio degli oli di oliva lampanti, si ritiene rispettato il principio a fondamento della norma sopra richiamata, che ha evidenti finalità preventive nella commissione di frodi derivanti dall'illecita miscelazione di oli lampanti con oli commestibili.</p> <p>Appare opportuno precisare che tali magazzini/locali separati non devono essere intercomunicanti, né tra loro devono essere presenti collegamenti quali oleodotti, condutture od altro che potrebbero permettere il passaggio di olio. Inoltre l'olio di oliva lampante così detenuto deve essere destinato solamente ad operatori professionali dotati di impianti di raffinazione o che ne facciano un'utilizzazione ammessa dalle disposizioni vigenti.</p> <p>Infine, si precisa che in base all'allegato VII, parte VIII, del Reg. (UE) n. 1308/2013 per «olio di oliva lampante» deve intendersi l'olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria (vds. allegati I al Reg. (CEE) n. 2568/91).</p>
57	Registro provvisorio: registrazione olio di terzi	<p>Chiedo le seguenti precisazioni riguardo alla compilazione del registro provvisorio:</p> <p>- sul manuale e sulle faq non sussistono indicazioni specifiche riguardo all'inserimento nel registro provvisorio dei dati relativi ai prodotti di terzi (ad esempio in conto lavorazione o a qualsiasi altro titolo diverso dagli acquisti) giacenti o movimentati. Si ritiene che tali prodotti debbano essere inseriti indistintamente insieme ai dati relativi ai prodotti di proprietà.</p>	<p>Nel “registro provvisorio” non è richiesta la distinzione tra olio di proprietà e olio di terzi.</p>
	Registro provvisorio: registrazione dell'olio extra vergine per chi detiene il registro di cui	<p>Nell'elenco dei prodotti del registro provvisorio compaiono anche oli vergini ed extra vergini. Si chiede di sapere se o quali oli vergini ed extra</p>	<p>Un'impresa già obbligata alla tenuta del registro telematico per gli oli vergini ed extra vergini di oliva, deve riportare nelle voci “olio extravergine di oliva” e “olio di oliva vergine” del <u>registro provvisorio</u> predisposto “per raffinerie, sansifici, confezionatori di olio di oliva e di olio di sansa di oliva, commercianti di oli allo stato sfuso diversi dall'olio di oliva vergine e dall'olio extra vergine di oliva,</p>

58	al DM 10/11/2009	vergini un'impresa, già obbligata alla tenuta del registro telematico per gli oli vergini ed extra vergini di oliva, debba inserire nei registri provvisori, oltre gli oli extra vergine di oliva DOP/IGP.	<i>commercianti di sansa</i> ” rispettivamente l’olio extra vergine di oliva e l’olio di oliva vergine utilizzati nella produzione di «olio di oliva-composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e di «olio di sansa di oliva».
59	Azienda agricola che si avvale di terzi per la molitura e commercializza l’olio	L’azienda agricola molisce le proprie olive presso un frantoio di terzi. Parte dell’olio ottenuto viene stoccato in silos presenti nel frantoio stesso che successivamente procederà al confezionamento, mentre buona parte dell’olio viene ritirato e venduto sfuso dall’azienda il giorno stesso della molitura. La domanda è: l’azienda, per l’olio che ritira e vende sfuso è tenuta ad avere il registro provvisorio? Se sì, le registrazioni devono essere effettuate dalla prossima campagna olearia o anche per il prodotto ottenuto nel corso della campagna appena terminata (2013/14)?	L’azienda agricola in questione molisce le proprie olive presso il frantoio di terzi. Se l’olio sfuso, ottenuto e detenuto presso il frantoio, è venduto direttamente dall’azienda agricola ai propri clienti <u>senza che lo stesso transiti materialmente per l’azienda agricola</u> , questa non è obbligata alla tenuta del registro.
60	Olivicoltore che si avvale di un “centro di confezionamento pubblico”	Un olivicoltore è in possesso di 5-6 q.li d’olio stoccato in deposito situato sotto la propria abitazione. Il confezionamento avviene presso un Centro di Imbottigliamento pubblico posto in un Comune vicino in cui ad ogni produttore viene “affidato” (dietro iscrizione e pagamento delle spese) per il tempo necessario al confezionamento, il locale autorizzato ASL ed i relativi macchinari. Questo soggetto e’ quindi inquadrabile come “OLIVICOLTORE” ed anche come “CONFEZIONATORE” . Indicherà come sede solo quella dove detiene l’olio ?	Occorre premettere che gli operatori devono attivare un registro per ogni stabilimento e deposito di “proprietà” della ditta o “posseduti” temporaneamente dalla stessa (affitto, comodato, concessione in uso, etc) anche se di proprietà di terzi. Pertanto, nella fattispecie in esame, l’olivicoltore, avendo un deposito e uno stabilimento di confezionamento (anche se quest’ultimo posseduto per il tempo strettamente necessario al confezionamento del proprio olio) si deve censire anche come “confezionatore” e detenere due registri: uno per il deposito di proprietà ove è detenuto l’olio e l’altro per il centro di confezionamento dove riportare le operazioni ivi effettuate.

61	Obbligo del Registro per Detenzione temporanea di olio sfuso presso l'olivicoltore	<p>La nostra è una piccola azienda agricola a conduzione familiare che possiede un uliveto, dallo scorso anno in conversione biologica, da cui raccogliamo le nostre olive per la produzione di olio extra vergine di oliva che ammonta quest'anno a circa 5 mila litri. La produzione avviene esclusivamente dalle nostre olive, dunque non acquistiamo olive né tanto meno altro olio, che commercializziamo confezionato. Le olive raccolte, vengono molite presso un frantoio di terzi. L'olio ottenuto viene immediatamente caricato in cisterne a norma per il trasporto dello stesso e trasportato nella nostra azienda all'interno del nostro magazzino in Silos di acciaio inox. Nel momento in cui dobbiamo commercializzare il nostro Olio, procediamo al confezionamento ricaricando l'olio in cisterne, trasportandolo presso lo stesso frantoio che effettua la molitura. Arrivati al frantoio, l'olio viene confezionato da loro in base alla richiesta, in bottiglie da cl 10 e cl 50 o lattine da 3 e 5 Litri. Non appena confezionato, riportiamo l'olio in azienda da dove poi verrà commercializzato. L'Olio Extravergine di Oliva che teniamo in frantoio è soltanto la nostra DOP XXX.</p>	<p>L'azienda di cui al quesito è obbligata alla tenuta del "registro provvisorio" in quanto detiene, anche se temporaneamente, olio allo stato sfuso non destinato all'autoconsumo, ma a fini commerciali/professionali (vedasi anche FAQ n. 15)</p>
62	Presenza in carico olio confezionato da terzi	<p>Se un'azienda che produce e commercializza olio si fa imbottigliare parte della produzione direttamente dal frantoio mentre parte della produzione viene invece portata in azienda per un successivo imbottigliamento e vendita, nel registro provvisorio Sian deve essere tracciato solo l'olio sfuso riportato in</p>	<p>Nel registro deve essere tracciato tutto l'olio presente in azienda. Nel caso di specie anche l'olio confezionato dal frantoio di terzi.</p>

		azienda (e oggetto di successivo imbottigliamento) oppure tutto, compreso quello imbottigliato al frantoio ma comunque giacente in azienda in attesa di vendita?	
63	Operatore senza magazzino di stoccaggio: esenzione dal registro provvisorio	In riferimento alla FAQ n. 5 il quesito sottoposto è : se il Consorzio non è obbligato alla tenuta del registro, si chiede se gli associati del Consorzio lo sono?	Gli associati del Consorzio di cui al quesito sono obbligati alla tenuta del registro in quanto detengono olio sfuso a fini commerciali.
64	Comunicazioni mensili frantoi e gestione sansa nei registri	Con il DM 23/12/2014 è stato soppresso il DM 7 luglio 2007 che prevedeva il Riepilogativo Mensile di lavorazione. Nella dichiarazione mensile, tra le voci obbligatorie, c'era da indicare anche il quantitativo totale di sansa prodotta, proveniente dalla molitura delle olive di ogni singolo produttore. Tale quantitativo di sansa, trattandosi di sottoprodotto non destinato alla estrazione di olio di sansa, è comunque da riportarsi sul registro provvisorio oppure no? Se sì, dal momento che sarà soppresso il Registro Provvisorio, che ad oggi riassume i dati di una mensilità, c'è da aspettarsi che debba essere riportato il quantitativo di sansa partita per partita residua da ogni singola operazione di molitura ?	Per quanto concerne le comunicazioni mensili dei dati produttivi per i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola si rinvia alla risposta n. 33. Circa la "sansa", nel "registro provvisorio" predisposto " <i>per olivicoltori, operatori DOP/IGP, frantoi che producono olio lampante, commercianti di olive</i> " devono essere riportati i dati concernenti la "sansa" prodotta dal frantoio indipendentemente dalla sua utilizzazione e pertanto anche quella non destinata alla produzione di olio. Si fa presente che il "registro telematico definitivo" è in corso di realizzazione e le modalità di registrazione saranno riportate in appositi manuali pubblicati nel portale dell'Olio d'Oliva.
65	Detenzione di olio presso frantoio di terzi	Alcuni grossi produttori hanno olio in deposito C/o presso il mio frantoio. Questi operatori stanno procedendo alla registrazione sul Sian per la compilazione del Registro Provvisorio relativo alle operazioni di Febbraio e Marzo. Ma considerando che gli stessi non hanno	Se le aziende non hanno alcun prodotto in giacenza perché l'olio di proprietà è detenuto presso il frantoio di terzi, non devono effettuare alcuna registrazione relativa al mese di riferimento. Nel mese in cui detto olio viene ritirato dall'azienda proprietaria, quest'ultima dovrà provvedere ad effettuare le registrazioni riepilogative mensili. Per le modalità di compilazione dei registri provvisori, si rimanda alla " <i>Guida all'utilizzo del registro provvisorio</i> " pubblicato nel "Portale dell'Olio d'Oliva", settore "Documentazione", oppure sul sito istituzionale del Mipaaf al link:

		olio nel proprio magazzino personale, e che lo stesso è depositato c/o il frantoio, devono riportare ad oggi qualche operazione sul registro, oppure devono farlo solo quando l'olio viene ritirato dal frantoio ed eventualmente venduto a terzi ?	http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7309
66	Commerciante di sansa senza deposito	<p>Ipotizzando una situazione del tipo: Azienda (1) acquista e vende sansa vergine senza deposito Azienda (2 xx) acquista sansa vergine esclusivamente dall'azienda (1)</p> <p>La domanda è la seguente:</p> <p>Il tipo azienda (1) deve essere registrata al Sian e con quale specifica dato che non ha effettivamente Deposito ?</p> <p>Se l' Azienda (1) deve essere registrata ed è soggetta a trasmissione ogni sei giorni vanno indicate tutte le bolle di cui è intestataria con destinazione presso le aziende di tipo (2 xx) ?</p>	<p>In base all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013 "... <i>I commercianti di sansa di olive istituiscono un registro nel quale sono annotati i carichi e gli scarichi di sansa di olive, anche in assenza di deposito/stabilimento</i>". Pertanto, tali operatori sono obbligati ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 5 (<i>Registri</i>) e dall'art. 6 (<i>Iscrizione al SIAN</i>) del precitato decreto.</p> <p>Non avendo tali soggetti stabilimento/deposito, il registro dovrà essere attivato per la sede legale (vds. quanto già indicato per il "registro provvisorio" nella "<i>Guida all'utilizzo del registro provvisorio</i>" pubblicato nel "Portale dell'Olio d'Oliva", settore "Documentazione").</p> <p>Infine, circa l'annotazione nel "<i>registro definitivo</i>" delle transazioni commerciali del "<i>commerciante di sansa senza deposito</i>" si fa presente che i "servizi telematici definitivi" sono in corso di realizzazione e pertanto non è possibile al momento fornire una risposta al quesito.</p>
67	Olio per agriturismo	Se un'impresa agricola (persona fisica o persona giuridica) che produce tramite frantoio di terzi una certa quantità di olio e lo ritira per utilizzarlo nella propria azienda agrituristica (quindi attività agricola e agrituristica che fanno capo allo stesso codice fiscale) cedendoglielo con fattura, in quanto obbligato per legge a fare il passaggio da azienda agricola ad azienda agrituristica del prodotto,....deve aprire il registro telematico? ovvero è questo passaggio interno considerato una	<p>Nel premettere che l'olio destinato alla ristorazione deve essere confezionato (art. 2 del Reg. (UE) n. 29/2012 e art. 3 del DM 10 novembre 2009), nella fattispecie di cui al quesito l'azienda agricola non è soggetta all'obbligo di tenuta del registro telematico se detiene, a fini commerciali o professionali, esclusivamente olio confezionato ed etichettato da terzi.</p>

		vendita?	
68	Società cooperativa senza stabilimento/deposito	Se una Società Cooperativa Agricola che acquista olio extra vergine d'oliva da un produttore suo socio e lo rivende direttamente ad un grossista di olio, pur non avendo un suo magazzino di deposito, è obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico? Nel particolare: l'olio viene scaricato dal frantoio a nome del produttore e viene caricato dal grossista a nome della Società Cooperativa	<p>Sulla base di quanto comunicato, la Società Cooperativa Agricola di cui al quesito attualmente non è obbligata alla tenuta del "registro provvisorio" in quanto lo stesso non consente la registrazione delle singole movimentazioni di prodotto in assenza di stabilimento/deposito.</p> <p>Tuttavia, si fa presente che nel "registro telematico definitivo" in corso di realizzazione, potrà essere prevista l'annotazione delle movimentazioni effettuate anche dai commercianti di olio sfuso privi di stabilimento/deposito.</p>
69	Olio per autoconsumo stoccato a "casa" e olio destinato al commercio stoccato in azienda	<p>L'autoconsumo come va gestito nell'ambito del registro provvisorio? Dalla lettura della norma sembrerebbe che l'autoconsumo debba essere escluso. Ciò è vero soprattutto se poi sono stoccati in spazi differenti.</p> <p>Ovvero il caso specifico è il seguente: Azienda ritira ad esempio dal frantoio 1.000 kg di olio. Di questi, 5.00 vengono stoccati in casa per autoconsumo e quindi non inseriti nel registro mentre la restante parte vengono stoccati in azienda per essere poi successivamente confezionati e poi venduti e quindi gestiti nel registro provvisorio. L'interpretazione è corretta?</p>	<p>Nel "registro provvisorio", l'«olio per autoconsumo», <u>se detenuto nello stesso deposito/stabilimento in cui vi è dell'olio destinato ad usi commerciali o professionali</u>, deve essere gestito nello stesso modo di quest'ultimo, pertanto nelle voci "giacenza iniziale", "carico", "scarico" e "giacenza finale" di cui al predetto registro tale quota di olio per autoconsumo deve essere riportata, cumulandola con quella destinata ad altri usi (commerciali o professionali).</p> <p>Poiché nella fattispecie di cui al quesito, l'«olio per autoconsumo» è stoccato in "casa" e non in "azienda", lo stesso non deve essere considerato ai fini della tenuta del registro in questione.</p>
70	olio lampante	Chiedo informazioni riguardo i dati relativi all'acquisto di olive per la produzione di olio lampante. Vorrei sapere se sono obbligata a compilare il registro provvisorio pur utilizzando già il registro telematico dalla sua entrata in vigore. Inoltre, riguardo la produzione di olio	<p>Nel caso di specie l'olio lampante e le olive da cui è stato ottenuto possono essere registrati <u>in alternativa</u> nel "registro telematico" di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009 o nel "registro provvisorio".</p> <p>Si ricorda che qualora si scelga di utilizzare il registro telematico, le registrazioni dovranno essere eseguite in modo corretto ed aggiornato secondo la tempistica indicata al paragrafo 1.1.1.2</p>

		<p>lampante vorrei sapere se esso può derivare dal recupero morchie oltre che dall'acquisto di olive da terra. Nel caso in cui avessi olio lampante derivante dal recupero morchie e volessi venderlo, su quale registro devo far risultare le dovute movimentazioni e se c'è la necessità di autorizzazioni specifiche per il recupero da morchie.</p>	<p>del "Manuale Utente".</p> <p>Per quanto concerne l'olio lampante si rinvia alle "Domande più frequenti sul registro Provvisorio" nel "Portale dell'Olio d'Oliva", FAQ n. 14 e 56.</p>
71	Declassamento olio a DOP	<p>Sono titolare di un di frantoio oleario e dell'azienda agricola medesima.</p> <p>In qualità di olivicoltore che commercializza il proprio olio ho compilato il registro provvisorio degli oli relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2014, registrando la quantità di olio extravergine di oliva atto a divenire DOP e di olio extravergine di oliva DOP. La mia richiesta è come declassare l'olio extravergine di oliva atto a divenire DOP e poterlo commercializzare come olio extravergine di oliva.</p> <p>Fino ad ora l'olio commercializzato è stato sempre tutto certificato e pertanto non ho utilizzato il registro degli oli extravergine. Quindi chiedo:</p> <p>il quantitativo di olio atto a divenire DOP posso scaricarlo sul registro provvisorio e caricarlo come extravergine?</p> <p>Se non è questa la modalità chiedo come effettuare il declassamento e dove operare.</p>	<p>Ai fini della tenuta del "registro provvisorio" il prodotto preso in carico nella voce quale "<i>Olio extravergine di oliva atto a divenire olio a DOP/IGP</i>" e successivamente riclassificato come un olio non DOP/IGP deve essere scaricato dalla riga relativa all'"<i>Olio extravergine di oliva atto a divenire olio a DOP/IGP</i>" (colonna "scarico") e ripreso in carico nella riga relativa all' "<i>olio extravergine di oliva</i>" (colonna "carico"), ovviamente se corrispondente a tale categoria.</p> <p>Si ricorda che nel registro provvisorio le annotazioni di carico e scarico sono riepilogative mensili e devono essere effettuate entro il giorno 10 del mese successivo.</p>

72	Scarico di olio confezionato	Alla luce di quanto indicato al punto 25 delle FAQ, qualora un olivicoltore disponga di un locale rispondente a quanto specificato, può scaricare dal registro in un'unica soluzione l'olio confezionato etichettato e conservato in tali locali, così come avviene attualmente per i frantoi con punto vendita aziendale?	I trasferimenti di olio confezionato ed etichettato presso il “punto vendita al minuto” o il “deposito di stoccaggio di solo olio confezionato” , indipendentemente dalla tipologia dell'operatore che detiene il “registro provvisorio”, devono essere riportati, come dato riepilogativo mensile, nello “scarico” del prodotto confezionato unitamente alle altre voci (es. vendita, autoconsumo, perdite, regalie, etc). Resta inteso che, in fase di controllo in loco, le operazioni in questione devono essere comprovate da adeguata documentazione. Non vi è l'obbligo di attivare il registro per il “punto vendita al minuto” e il “deposito di stoccaggio di solo olio confezionato” .
73	Gestione olio per la commercializzazione e per l'autoconsumo	L'olivicoltore che detiene olio di oliva sfuso (derivante da olive/oliveti proprie/i) utilizzato in parte per la commercializzazione (previo confezionamento ed etichettatura) e in parte per l'autoconsumo, deve detenere il registro di carico e scarico all'interno del quale deve annotare complessivamente l'olio di cui dispone. Come deve essere scaricato l'olio destinato all'autoconsumo, con quali modalità? E' possibile chiarire con un esempio?	<p>Nel “registro provvisorio”, l'«olio per autoconsumo», se detenuto nello stesso deposito/stabilimento in cui vi è dell'olio destinato ad usi commerciali o professionali, deve essere gestito nello stesso modo di quest'ultimo, pertanto nelle voci “giacenza iniziale”, “carico”, “scarico” e “giacenza finale” di cui al predetto registro tale quota di olio per autoconsumo deve essere riportata, cumulandola con quella destinata ad altri usi (commerciali o professionali).</p> <p>A titolo di esempio, si consideri che l'olivicoltore nel <u>gennaio 2014</u> abbia la seguente situazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 5000 kg di “giacenza iniziale” di olio extra vergine di oliva dei quali: <ul style="list-style-type: none"> - 1000 kg di olio extra vergine di oliva <u>avviati al confezionamento</u> - 10 kg di olio extra vergine di oliva utilizzati per autoconsumo ➤ 1090 litri di olio confezionato ottenuto dai predetti 1000 kg di olio sfuso, dei quali: <ul style="list-style-type: none"> - 590 litri di olio confezionato venduti - 2 litri di olio confezionato utilizzati per autoconsumo <p>Le relative annotazioni nel “<i>registro provvisorio</i>” sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel settore “OLIO SFUSO IN KG” nella riga relativa all' «olio extravergine di oliva», alle colonne: <ul style="list-style-type: none"> “Giacenza iniziale” 5000 “Carico” 0 “Scarico” 1010 “Giacenza finale” 3990 (calcolata in automatico dal sistema) - nel settore “OLIO CONFEZIONATO IN LITRI” nella riga relativa all' «olio extravergine di oliva», alle colonne: <ul style="list-style-type: none"> “Giacenza iniziale” 0 “Carico” 1090 “Scarico” 592 “Giacenza finale” 498 (calcolata in automatico dal sistema)

74	Detenzione di olio per autoconsumo	<p>Sono un produttore che, per la campagna 2013/2014, ha prodotto un quantitativo di olio pari a Ql. 2.492,76, di cui Ql. 2.449,54 sono stati conferiti presso la cooperativa agricola dove ho molito le olive, mentre la restante parte pari a Ql. 43,22 ha avuto la seguente destinazione: Ql. 2,00 autoconsumo Ql. 41,22 consegnati volta per volta ai locatari degli oliveti presi in affitto o dai quali ho acquistato frutto pendente, con regolare contratto. Pertanto, il quantitativo di olio in giacenza presso il mio domicilio è pari a 0 (non possiedo per altro silos per lo stoccaggio). A tal punto, il quesito che sottopongo alla Vostra attenzione è questo: non avendo commercializzato olio di oliva sia sfuso che confezionato, ma avendolo solo corrisposto a tutti i concedenti degli oliveti presi in locazione, a quali adempimenti sono obbligato ?</p>	<p>Se l'olio presente in azienda è destinato esclusivamente all'autoconsumo, in quanto l'olio di proprietà destinato ad altri usi è detenuto presso il frantoio di terzi, non vi è obbligo di attivare il "registro provvisorio". Tuttavia, se si effettua il commercio di olive (anche senza deposito) deve essere attivato il "registro provvisorio" ove riportare i dati relativi alle olive commercializzate dal 1° gennaio 2014.</p> <p>Indipendentemente se obbligato o meno alla tenuta del registro in questione, in qualità di «olivicoltore» deve adempiere alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 8, comma 1, del DM 23 dicembre 2013, in ordine alla tenuta del «fascicolo aziendale». Infatti, non sono tenuti all'obbligo di costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale solo gli olivicoltori che possiedono oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo e la cui produzione non supera 200 kg di olio per campagna di commercializzazione.</p>
75	Movimentazione olio confezionato	<p>Sul Registro Provvisorio è riportata la voce relativa alla giacenza in litri di olio confezionato. Da qui intuisco che bisogna riportare anche le successive movimentazione legate a carico/scarico di olio confezionato oppure no ?</p>	<p>Si premette che gli operatori che detengono <u>esclusivamente</u> olio preconfezionato ed etichettato sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri in questione. Invece, gli operatori obbligati alla tenuta del "registro provvisorio" devono riportare anche i dati riepilogativi mensili riguardanti l'olio confezionato.</p>
76	Comunicazioni mensili e chiarimenti «commerciantе di sansa» e «sansificio»	<p>Con l'introduzione dell'olio lampante ecc. sul registro degli oli, è stato soppresso il Riepilogativo Mensile di lavorazione, considerando che ogni operazione ormai viene inoltrata direttamente al Sian entro i 6 giorni previsti. Nella dichiarazione mensile, tra le voci obbligatorie, c'era da</p>	<p>Per quanto concerne il quesito circa la sansa non destinata all'estrazione di olio si rimanda alla FAQ n. 64.</p> <p>In merito al «commerciantе di sansa», questo deve intendersi l'operatore che acquista e vende la sansa destinata alla produzione di olio. Ad esempio, un frantoio, che vende esclusivamente la sansa prodotta dallo stesso, non è classificabile in tale categoria di operatori in quanto non acquista e vende sansa prodotta da altri. Diversamente, qualora la sansa venduta dal frantoio sia</p>

		<p>indicare anche il quantitativo totale di sansa prodotta, proveniente dalla molitura delle olive di ogni singolo produttore.</p> <p>Tale quantitativo di sansa, trattandosi di sottoprodotto non destinato alla estrazione di olio di sansa, è comunque da riportarsi sul registro provvisorio oppure no?</p> <p>Cosa significa a pag.4 della Guida Registro Provvisorio:</p> <p>f) «commerciante di sansa» - impresa che effettua l'acquisto e la vendita di sansa destinata alla produzione di olio;</p> <p>g) «sansificio» - impresa che lavora la sansa al fine di ottenere l'olio di sansa di oliva greggio?</p>	<p>in parte acquistata da altri operatori (ad es. da un altro frantoio, da un commerciante di sansa, etc) lo stesso deve essere classificato anche come «commerciante di sansa».</p> <p>Circa il «sansificio», con tale termine deve intendersi l'impresa che lavora la sansa al fine di ottenere l'«olio di sansa di oliva greggio» sia mediante trattamento con solventi della stessa che per mezzo di processi fisici.</p>
77	Sansa "vergine" e sansa "essiccata"	<p>Vorremmo cortesemente avere delucidazioni circa l'esatto inserimento delle giacenze sansa all'1-1.2014: le lavorazioni della sansa vergine, comportano vari processi prima di ottenere l'olio di sansa grezzo, pertanto, nelle fasi intermedie, otteniamo un prodotto, "sansa essiccata" da cui, con un'ulteriore fase di lavorazione, estraiamo l'olio di sansa grezzo oppure tale semilavorato, "sansa essiccata", può essere venduto così com'è. Il nostro quesito è: all'1-1-2014 la rimanenza di sansa vergine deve essere integrata anche dalla rimanenza di sansa essiccata, da cui otterremo eventualmente, successivamente prodotto finito, olio di sansa grezzo?</p>	<p>Ai fini della tenuta dei "registri provvisori" tutta la sansa presente nello stabilimento/deposito deve essere gestita cumulativamente, senza fare alcuna distinzione tra quella "vergine" e quella "essiccata".</p>

		Noi riteniamo che tale dato dovrebbe essere cumulato altrimenti, ponendo che all'1-1-2014 ci sia solo sansa essiccata, e quindi giacenza sansa vergine uguale a zero, a gennaio ci troveremmo a caricare olio di sansa grezzo, senza avere materia prima.	
78	Olivicoltore che detiene solo olio confezionato	Sono un produttore con una produzione di olio superiore a 5 ql. che molisce presso un frantoio di terzi e tutto l'olio prodotto viene lasciato in conto deposito presso il frantoio dove molisce le olive. Periodicamente ritiro piccole quantità di olio sfuso (extra e vergine) con DDT del frantoio e lo porto direttamente presso uno stabilimento di confezionamento di terzi per farlo confezionare e quindi lo riporto presso la propria azienda per poi venderlo a consumatori finali. In questo caso devo tenere il registro provvisorio? E se sì! devo compilare la sezione olio sfuso più la sezione olio confezionato?	<p>Si conferma che l'«olivicoltore» in questione, se detiene esclusivamente olio confezionato, in quanto molisce le proprie olive presso il frantoio di terzi e l'olio sfuso ottenuto viene trasportato direttamente ad un imbottigliatore terzo che ne effettua il confezionamento <u>senza che lo stesso transiti materialmente per l'azienda agricola</u>, non è obbligato alla tenuta del "registro provvisorio".</p> <p>Con l'occasione, si fa presente che l'«olivicoltore» di cui al quesito deve <u>costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale</u>. Ciò deve avvenire prima della commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive. (Si ricorda che non sono tenuti a tale adempimento solo gli olivicoltori che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo e la cui produzione non supera 200 kg di olio per campagna di commercializzazione).</p>
79	Sansa e nocciolino	La giacenza di sansa in Kg., da evidenziare sul registro provvisorio del SIAN, fa riferimento al nocciolino di sansa umida prodotta nel frantoio come residuo della molenda delle olive?	<p>Premesso che non è chiaro cosa si intenda con "nocciolino di sansa umida", nel "registro provvisorio" predisposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "per olivicoltori, operatori DOP/IGP, frantoi che producono olio lampante, commercianti di olive", devono essere riportati i dati concernenti la "sansa" prodotta dal frantoio; - "per raffinerie, sansifici, confezionatori di olio di oliva e di olio di sansa di oliva, commercianti di oli allo stato sfuso diversi dall'olio di oliva vergine e dall'olio extra vergine di oliva, commercianti di sansa", devono essere riportati, invece, i dati riguardanti la sansa introdotta a fini professionali (commercio e/o estrazione di olio). <p>La sansa che si ottiene dalla molitura delle olive contiene anche la parte legnosa, comunemente detta "nocciolino" e, pertanto, quest'ultima non deve essere considerata separatamente (dalla sansa) ai fini della tenuta dei registri provvisori. La successiva separazione del "nocciolino" dalla sansa non è oggetto di registrazione in quanto non è una categoria di prodotto</p>

			ivi contemplata.
80	Gestione olio di sansa greggio e raffinato	<p>La nostra Azienda acquista olio grezzo di sansa e lo invia direttamente alla raffineria per la lavorazione, senza farlo transitare presso nostri depositi. A fine lavorazione, l'olio raffinato di Sansa, ottenuto dalla raffineria, è restituito come "reso da C/Lavorazione" mentre l'olio acido di sansa (OLEINE), residuo di lavorazione, è stoccato in raffineria e poi da noi rivenduto direttamente ai ns. Clienti, senza mai passare nei nostri magazzini.</p> <p>Ai fini della regolare tenuta del registro provvisorio del SIAN, si richiedono i seguenti chiarimenti:</p> <p>A – l'olio grezzo che NON transita nei ns. depositi, deve essere registrato solo dalla raffineria che lo lavora e lo detiene?</p> <p>B – l'olio di sansa raffinato, reso dal c/lavorazione, che transita presso i ns. depositi, deve essere registrato sul ns. registro provvisorio alla riconsegna della lavorazione con causale "reso da C/Lavorazione"?</p> <p>C – l'olio acido di sansa, residuo dalla lavorazione dell'olio grezzo di sansa (OLEINE), mai transitato nei ns. depositi, deve essere annotato sul registro provvisorio SIAN? e da chi? dalla raffineria che lo produce e lo detiene? Ovvero anche da noi, legittimi proprietari anche se mai transitato presso il nostro deposito?</p>	<p>Nel rinviare anche alla FAQ n. 37 si risponde:</p> <p>A- l'olio di sansa di oliva greggio che non transita dal proprio deposito/stabilimento non deve essere preso in carico nel registro provvisorio (nella fattispecie, la presa in carico dovrà essere fatta dalla raffineria che lo detiene);</p> <p>B- i dati da riportare nel registro provvisorio sono quelli riepilogativi mensili e, pertanto nella colonna relativa al "carico" occorre riportare la sommatoria di tutti i carichi per ciascuna tipologia di prodotto (nella fattispecie olio di sansa di oliva raffinato) nel mese di riferimento, indipendentemente dalle causali che li hanno determinati (acquisto, produzione, introduzione da uno stabilimento proprio o di terzi, etc),</p> <p>C- nel precisare che i sottoprodotti ottenuti dalla raffinazione dell'olio di sansa di oliva greggio (olio acido o oleine) non sono soggetti a registrazione, si rimanda alla FAQ 37 citata in premessa.</p>